



COMUNE DI OULX

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Adeguito al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con
D.C.R. n.347-45856 del 28/11/2017

Approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 22.11.2018

Estensore del Regolamento:

Arch. Andrea Cavaliere (professionista incaricato)

Con la collaborazione di

Geom. Federico Giardino (Comune di Oulx – Responsabile UTC)

Geom. Fabrizio Bianco Dolino (Comune di Oulx – UTC)

SOMMARIO

PARTE PRIMA	1
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	1
CAPO I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi	1
Articolo 1 Superficie territoriale (ST).....	1
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF).....	1
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT).....	1
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF).....	1
Articolo 5 Carico urbanistico (CU).....	2
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT).....	2
Articolo 7 Sedime.....	2
Articolo 8 Superficie coperta (SC).....	2
Articolo 9 Superficie permeabile (SP).....	3
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF).....	3
Articolo 11 Indice di copertura (IC).....	3
Articolo 12 Superficie totale (STot).....	3
Articolo 13 Superficie lorda (SL).....	4
Articolo 14 Superficie utile (SU).....	4
Articolo 15 Superficie accessoria (SA).....	4
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom).....	5
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa).....	5
Articolo 18 Sagoma.....	5
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V).....	6
Articolo 20 Piano fuori terra.....	6
Articolo 21 Piano seminterrato.....	6
Articolo 22 Piano interrato.....	6
Articolo 23 Sottotetto.....	6
Articolo 24 Soppalco.....	6
Articolo 25 Numero dei piani (NP).....	7
Articolo 26 Altezza lorda (HL).....	7
Articolo 27 Altezza del fronte (HF).....	7
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H).....	8
Articolo 29 Altezza utile (HU).....	8
Articolo 30 Distanze (D).....	8

Articolo 31	Volume tecnico.....	9
Articolo 32	Edificio.	9
Articolo 33	Edificio Unifamiliare.....	9
Articolo 34	Pertinenza.	10
Articolo 35	Balcone.	10
Articolo 36	Ballatoio.	10
Articolo 37	Loggia/Loggiato.....	10
Articolo 38	Pensilina.	10
Articolo 39	Portico/Porticato.....	10
Articolo 40	Terrazza.....	10
Articolo 41	Tettoia.....	11
Articolo 42	Veranda.	11
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT).....	11
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF).....	11
CAPO II	Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia.....	13
PARTE SECONDA		35
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....		35
TITOLO I	DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	35
CAPO I	SUE, SUAP e organismi consultivi	35
Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.	35
45.1	Sportello unico edilizia.....	35
45.2	Sportello Unico Attività Produttive.....	36
45.3.	Commissione edilizia.....	36
45.4.	Commissione Locale per il Paesaggio.....	39
45.5.	Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica).	40
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.	41
46.1	Contenuti del progetto municipale	41
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	44
CAPO II	Altre procedure e adempimenti edilizi.....	47
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.	47
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	47
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.	48
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.	48

Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.	49
Articolo 53	Pareri preventivi.	50
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.	50
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.	52
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.	52
TITOLO II	DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	53
CAPO I	Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori	53
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza ecc.	53
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori.	54
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.	55
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.	56
CAPO II	NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	57
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.	57
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello.	58
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.	58
Articolo 65	Cartelli di cantiere.	60
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.	61
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.	62
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.	62
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.	63
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.	64
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.	64
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI	67
CAPO I	Disciplina dell'oggetto edilizio	67
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.	67
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.	68
73.1	Inserimento ambientale delle costruzioni.	68
73.2	Requisiti prestazionali degli edifici.	70
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.	71

Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.	71
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.	72
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.	72
Articolo 77.1.	Altezza interna dei locali abitativi.	72
Articolo 77.2.	Superfici dei locali.	74
Articolo 77.3.	Areazione ed illuminazione dei locali.	74
Articolo 77.4.	Locali nei piani seminterrati e sotterranei.	75
Articolo 77.5.	Locali nel sottotetto.	76
Articolo 77.6.	Soppalchi.	77
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").	77
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.	78
CAPO II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.	79
Articolo 80	Strade.	79
Articolo 81	Portici.	80
Articolo 82	Piste ciclabili.	80
Articolo 82.1	Segnaletica.	81
Articolo 83	Aree per parcheggio.	81
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate.	83
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi.	83
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse.	84
Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico.	85
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.	85
Articolo 89	Recinzioni.	87
Articolo 90	Numerazione civica.	89
CAPO III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.	91
Articolo 91	Aree verdi.	91
Articolo 92	Parchi urbani.	92
Articolo 93	Orti urbani e legnaie.	92
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale.	92
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini.	92
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo.	93
CAPO IV	Infrastrutture e reti tecnologiche.	95
Articolo 97	Approvvigionamento idrico.	95

Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque.....	95
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	95
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica.	96
Articolo 101	Distribuzione del gas.	97
Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici.	97
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.	97
Articolo 104	Telecomunicazioni.....	98
CAPO V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	101
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.	101
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	102
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.	104
Articolo 107.1	Terrazzi.	105
Articolo 107.2	Verande.	106
Articolo 108	Allineamenti.....	107
Articolo 109	Piano del colore.	107
Articolo 110	Coperture degli edifici.....	107
Articolo 111	Illuminazione pubblica.	109
Articolo 112	Griglie ed intercapedini.....	109
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.	110
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici.	111
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.	112
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari.	113
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno.....	114
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici.	116
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici.	116
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	116
CAPO VI	Elementi costruttivi	119
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	119
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari.	119
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.	120
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali.	121
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe	122
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	124
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	125
Articolo 128	Recinzioni.	126

Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	128
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	128
Articolo 130.1	Manufatti leggeri pertinenziali.	128
Articolo 131	Piscine.	130
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici.	131
TITOLO IV	Vigilanza e sistemi di controllo	133
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	133
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	133
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	133
TITOLO V	Norme transitorie.....	135
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio.....	135
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento	135

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi

Articolo 1 Superficie territoriale (ST).

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF).

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio.

È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT).

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF).

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU).

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT).

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime.

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 8 Superficie coperta (SC).

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP).

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF).

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC).

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot).

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie lorda (SL).

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU).

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m²).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA).

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegno, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom).

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom).

La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa).

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma.

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse,

orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V).

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra.

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato.

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato.

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto.

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco.

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP).

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL).

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF).

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H).

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU).

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D).

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanze dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico.

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc.

Articolo 32 Edificio.

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare.

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza.

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 Balcone.

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio.

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato.

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina.

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato.

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza.

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia.

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda.

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT).

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF).

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia.

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (**normativa evidenziata in rosso**) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare, si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Oulx.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"*)

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (*Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica*), in particolare Capo II

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (*Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti*)

CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (*LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"*)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (*Norme per il recupero funzionale dei rustici*)

CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (*Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"*)

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articoli 25 e 26

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*), in particolare articolo 11

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967*)

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

D.M. 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*), in particolare paragrafo 8.4.1.

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*), in particolare articolo 41-sexies

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (*Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*), in particolare articolo 9

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (*Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio*)

B.2 Rispetti (*stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo*)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (*Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967*)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967*), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade*)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.2 Rispetti ferroviari (*tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (*Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980*)

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*), in particolare articoli 707, 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*), in particolare articolo 57

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 29

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 94, 134 e 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"*)

B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (*Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali*), in particolare articolo 19

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di*

radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (*Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici*)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (*Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt*)

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n.19 (*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (*Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"*)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio*

e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

B.2.10 Demanio fluviale e lacuale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12")

B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)

B.6 Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (*Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni*)

LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71*)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (*Legge finanziaria per l'anno 2007*), in particolare articolo 43

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (*immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (*Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale*)

C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008*)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (*Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici*)

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni*

culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137")

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato")

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')

C.3 Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali).

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*)

C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (*L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (*Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (*Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (*Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014*)

In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) in particolare Parte Prima e Seconda

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (*Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (*Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985*)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (*Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (*Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (*D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (*Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084*)

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) in particolare articolo 24

LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*)

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986*), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (*Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili*)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151*)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (*Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi*)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare articolo 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (*Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro*)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della*

legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (*Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (*Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali*)

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*), in particolare articolo 4

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*), in particolare articoli 10, 11 e 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*), in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*)

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), in particolare Parte terza, Sezione II (*Tutela delle acque dall'inquinamento*)

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (*Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (*Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (*Piano di Tutela delle Acque*)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*).

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016*)

E.2 Strutture ricettive

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (*Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31*)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto, in particolare Allegati A e B*)

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (*Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo*)

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (*Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8', in particolare Allegato A*)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione, in particolare Capo II, artt. 4-21*)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (*Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'*), in particolare Allegato A

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*)

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (*Disciplina dell'agriturismo*), in particolare articolo 5

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (*Nuove disposizioni in materia di agriturismo*), in particolare articoli 8 e 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (*Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"*)

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (*Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (*Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014*)

E.5 Sale cinematografiche

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (*Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (*Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17*) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (*Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R*)

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (*Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici*)

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (*Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), in particolare articoli 28 e 30

REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"*)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (*Norme CONI per l'impiantistica sportiva*)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (*Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio*)

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,*

tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

E.12 Strutture veterinarie

E.13 Terre crude e massi erratici

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)

REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)

E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP e organismi consultivi

Articolo 45 **La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.**

45.1 Sportello unico edilizia.

1. Lo sportello unico edilizia (SUE), come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Le funzioni riguardanti lo SUE è svolto dall'Ufficio tecnico Comunale
3. Il comune deve definire la propria organizzazione del SUE, i soggetti competenti per i diversi procedimenti, i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.
In particolare, al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune sia dotato di sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, deve rimandare con apposito link al proprio portale.
Le finalità dello Sportello sono:
 - valorizzare il territorio;
 - migliorare le relazioni tra la P.A. e i cittadini;
 - ridurre i costi ed i tempi necessari allo svolgimento delle pratiche edilizie.

Lo S.U.E. costituisce il punto di accesso per il privato interessato in relazione alle vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi e gli interventi edilizi oggetto degli stessi. Acquisisce, anche mediante conferenze di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, dalle varie Amministrazioni pubbliche interessate dal procedimento autorizzativo, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

45.2 Sportello Unico Attività Produttive.

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), come normato dal D.P.R. 160/2010 (*Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008*), è l'interfaccia unica della Pubblica Amministrazione verso le Imprese per la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione di impianti produttivi di beni e servizi. Esso assicura al richiedente una risposta telematica unica in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Il Comune si avvale del 'SUAP delle Valli presso l'Unione Montana Valle Susa (<https://www.suapdellevalli.it/>).
3. La gestione associata del SUAP costituisce strumento sinergico mediante il quale gli enti aderenti assicurano omogeneità, qualità e funzionalità relativamente ai processi autorizzativi e alla consulenza alle imprese.
Sul sito internet comunale è indicato il link di collegamento al sito internet del SUAP in cui sono indicate tutte le procedure per la presentazione telematica delle pratiche.
4. Ogni variazione gestionale del SUAP sarà riportata sul sito internet istituzionale del Comune e non costituirà variante al presente Regolamento.

45.3. Commissione edilizia.

1. La Commissione Edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione, essa è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato che la presiede, e da cinque componenti, nominati dall'organo comunale competente.
3. I membri elettivi sono scelti dall'organo comunale competente fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e alla legislazione in materia; almeno due membri elettivi dovranno essere in possesso di laurea di tipo specialistico o magistrale (o titolo equivalente).
I membri sono selezionati sulla base delle candidature, pervenute al Comune a seguito di apposito avviso di bando, adeguatamente pubblicato, e successivo vaglio dei requisiti effettuato da parte dell'organo comunale competente che li

selezionerà facendo ricorso ad indirizzi e criteri di valutazione prestabiliti dall'organo stesso. I candidati devono produrre curricula e referenze professionali. La nomina dei candidati, sulla base della selezione effettuata da parte dell'organo comunale competente, è effettuata dal Consiglio comunale, con propria deliberazione, prestando particolare attenzione alla copertura di tutte le competenze, come indicate al comma 3, necessarie alla verifica della qualità degli interventi e di un corretto inserimento architettonico delle nuove opere nel contesto urbano ed ambientale.

Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione e coloro che hanno esercitato attività professionale in merito a pratiche sottoposte al parere della commissione, nel caso in cui ciò generi una contrapposizione o un contenzioso con l'Amministrazione Comunale, in quanto in tali ipotesi, il conflitto di interesse che ne deriva non può essere sanato con la mera mancata partecipazione alle sedute della commissione stessa.

Non possono altresì fare parte della Commissione Edilizia i membri del Consiglio Comunale di Oulx.

4. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta; pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
6. I componenti della Commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
7. La decadenza è dichiarata dal competente organo Comunale. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
8. La Commissione, qualora istituita, esprime parere preventivo, non vincolante, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 380/2001, per:
 - a) il rilascio di permessi di costruire per gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ad esclusione delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione Locale del Paesaggio, nonché sulle proposte di S.U.E., Piano di recupero o Permesso edilizio convenzionato;
 - b) l'accoglimento/adozione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L. R. 56/77;

- c) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia ed architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico, urbanistico, edilizio, storico-ambientale e della gestione dei suoli.

La consultazione della Commissione, in caso di provvedimenti di annullamento e revoca degli atti di assenso già rilasciati, non è obbligatoria, a discrezione del Responsabile del Servizio tecnico comunale e per ragioni di snellezza del procedimento, qualora sia necessario procedere con celerità per la tutela della stessa Amministrazione comunale. La consultazione della Commissione non è inoltre obbligatoria qualora sia evidente la non conformità urbanistico – edilizia dell'opera accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale: in questi casi l'ufficio tecnico potrà procedere direttamente con il rigetto dell'istanza.

9. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
10. Il Sindaco o l'assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale, il Responsabile del procedimento - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione;
 - f) progetti di opere pubbliche.
11. La Commissione edilizia potrà esprimere pareri e indirizzi riguardo alle seguenti tematiche: barriere architettoniche, stabilità dei versanti-vincolo idrogeologico, smaltimento reflui, approvvigionamento idrico, arredo urbano, patrimonio comunale.
12. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce di massima una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
13. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
14. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
15. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio,

allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 20. Nel caso in cui il tecnico comunale, chiamato ad astenersi dalla trattazione degli argomenti, coincida con il responsabile del procedimento, ne fa le veci altro tecnico comunale.

16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
17. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
18. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
19. La Commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
20. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su apposite che dovranno essere numerate e vidimate dai componenti della Commissione presenti alla seduta.
21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
22. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

45.4. Commissione Locale per il Paesaggio.

1. Il Comune di Oulx esercita le funzioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale attraverso la Commissione Locale del Paesaggio come normata dall'articolo 148 del D.lgs. 42/2004, dalla L.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i.

2. La Commissione esprime i pareri nel corso dei procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159 nonché:
 - a. parere vincolante in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree od immobili che nella prescrizione degli strumenti pianificatori comunali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale, ai sensi dell'art. 49 c. 15 della L.R. n. 56/1977;
 - b. parere, di livello endoprocedimentale e prodromico al parere vincolante della Soprintendenza, relativo alla procedura delle autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, ai sensi dell'art. 167 commi 4,5 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - c. pareri vincolanti su istanze di condono che ricadono in ambiti tutelati da vincolo paesaggistico.
3. Previo parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, nonché della competente Soprintendenza (ciascuno espressi secondo le norme, le procedure ed i termini fissati dal D.Lgs 42/2004) il Responsabile del Servizio Edilizia od il Responsabile del procedimento (qualora delegato) procedono all'adozione dell'Autorizzazioni paesaggistica. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
4. Il funzionamento e la composizione della commissione sono normati da apposito Regolamento approvato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2008, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2009 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, a cui si rimanda.

45.5. Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica).

1. L'Organo tecnico di VIA o di VAS è la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della L.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016) che possiede i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di Autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
All'Organo Tecnico compete l'istruttoria dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, nonché la partecipazione alla fase di revisione del Piano.
2. Il Comune di Oulx, con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 23.04.2013, ha individuato il Consorzio Forestale Alta Valle Susa quale Organo tecnico comunale competente ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998, del d.lgs. 152/2006 e della D.G.R. 25- 2977/2016 e loro ss. mm. ii. L'eventuale successiva nuova o diversa individuazione dell'organo tecnico non costituisce variante al presente regolamento.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.

1. Il Comune di Oulx ha istituito la piattaforma Sportello Unico Digitale per l'Edilizia per la trasmissione telematica delle pratiche, delle comunicazioni, segnalazioni, istanze attinenti alla materia edilizia.
2. Le modalità di gestione telematica delle istanze, le dotazioni necessarie, le informazioni sui singoli procedimenti sono riportate alla pagina web dedicata allo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia, raggiungibile direttamente dalla pagina web comunale (<http://www.comune.oulx.to.it>).
3. I modelli di istanza, comunicazione, segnalazione utilizzati per la trasmissione telematica, sono conformi ai modelli unificati, adeguati agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie".
4. Per le regole da seguire nella redazione dei progetti in formato digitale, la struttura della documentazione, le modalità di caricamento all'interno della pratica telematica, si rimanda all'art. 46.1 ed alla pagina web dedicata allo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia del Comune di Oulx.
5. Lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale può delegare specifici operatori economici nella gestione dell'assistenza ai cittadini e professionisti ed utilizzo della piattaforma dello Sportello Unico Digitale per l'Edilizia.

46.1 Contenuti del progetto municipale

1. Trattandosi di documento informatico, il progetto municipale, fatto salvo il caso di interventi particolarmente complessi, dovrà cercare di sintetizzare i contenuti progettuali di seguito riportati nel numero minimo possibile di tavole e documenti.
2. Il progetto municipale è formato dai seguenti elementi/informazioni:
 - a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. vigenti ed in salvaguardia e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi, della Carta di Sintesi sulla pericolosità geomorfologica e l'idoneità all'utilizzazione urbanistica, con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; planimetria generale del lotto con la verifica delle distanze da strade, edifici, confini ad una scala non minore di 1:500; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 solo se necessarie per la corretta descrizione

dello stato di fatto, di norma 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica; negli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici interni ai Centri Storici (con esclusione degli edifici recenti in contrasto con la trama edilizia storica). il rilievo dell'esistente deve essere eseguito a scala non inferiore a 1:100;

- d) specificazione anche descrittiva delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente: nel caso di opere modificative dello stato dei luoghi nei centri storici, la documentazione fotografica andrà estesa su ogni lato almeno ai due edifici adiacenti più prossimi ed ai luoghi aperti al pubblico (es. piazze) qualora presenti, confinanti od a vista; con particolare riferimento alle nuove costruzioni ed ai piani attuativi, la documentazione fotografica dovrà estendersi e considerare l'area ampia al fine di chiarire e rappresentare il contesto territoriale in cui si inserisce l'edificato;
- f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano e ove richiesta in forza del vincolo paesaggistico;
- g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, isole ecologiche, ecc.), compresa la verifica delle distanze dai confini di affacci e vedute;
- h) piante, sezioni, prospetti (di norma in scala 1:100; qualora necessario in scala 1:200, 1:50 in funzione delle necessità di rappresentazione) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte ed a specificare il rispetto dei parametri edilizi di cui al Titolo III; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
 - 2) le sezioni, di norma almeno due e comunque in proporzione alla complessità dell'intervento, indicanti le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 - 3) i prospetti riportanti il disegno di ogni lato dell'edificio, i riferimenti alle sagome degli edifici contigui ed i profili del terreno naturale e sistemato, ciò anche al fine della determinazione dei parametri di cui all'Articolo. 27: dovranno essere opportunamente e realisticamente rappresentate le tipologie di rivestimento di pareti e coperture nonché definite le relative coloriture;
 - 4) i particolari illustranti gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori: con particolare riferimento agli interventi nei centri e nuclei storici e comunque su edifici tradizionali, dovranno essere opportunamente rappresentati, anche in prospetto, elementi quali

serramenti, le ante esterne ai serramenti, comignoli, balaustre, modiglioni, meridiane ecc.

- 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
 - 6) nel caso di nuove costruzioni o rifacimento delle coperture è necessario indicare nelle sezioni o nei prospetti le quote di imposta e di colmo della copertura nonché le quote di riferimento per il calcolo delle altezze riferite ad un caposaldo, sia nello stato in atto sia in progetto;
 - 7) nel caso di varianti a progetti già licenziati, gli elaborati riportano anche l'indicazione delle opere a cui si rinuncia, campite in colore azzurro per le costruzioni, ed in colore verde per le demolizioni, mantenendo le regole grafiche di cui al punto 5 per quanto concerne le nuove demolizioni e costruzioni;
- i) relazione illustrativa, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici. Per gli interventi di nuova costruzione la relazione illustrativa deve contenere una specifica parte dove siano descritte le scelte progettuali e formali che hanno portato a definire le soluzioni architettoniche e funzionali con particolare attenzione all'inserimento ambientale del manufatto. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici interni ai Centri Storici, la relazione illustrativa deve contenere una specifica parte dove siano descritte le scelte progettuali e formali che hanno portato a definire le soluzioni architettoniche e funzionali con particolare attenzione alla salvaguardia degli elementi di pregio esistenti e della contestualizzazione delle modifiche che il progetto prevede. Nel caso il progetto sia accompagnato da relazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, quest'ultima, opportunamente integrata dai dati non prettamente di natura paesistici, può sostituire la relazione illustrativa;
- j) relazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, del D.P.C.M. 12.12.2005 e del D.P.R. 31/2017 e l. s.m.i. nei casi previsti; in caso di modifica dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore di immobili ed edifici, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente. Nella relazione paesaggistica e/o negli altri documenti progettuali dovranno essere specificatamente definiti ed evidenziati il colore od il range di colori previsti per le differenti superfici di facciata dell'edificio e per la copertura.
3. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., dalle norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità, strutturale, impiantistica, risparmio energetico, requisiti acustici degli edifici, alle verifiche di compatibilità idrogeologica, alle valutazioni di ordine geotecnico e geologico sulla stabilità dei pendii e dei sistemi di contenimento terra, alle disposizioni sulle terre e rocce di scavo, nonché, qualora necessario, dai dati utili al fine della

determinazione del contributo di costruzione, redatti sulla base della regolamentazione nazionale, regionale e locale vigente.

4. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento.
5. La richiesta di variante a titolo edilizio è corredata dalla stessa documentazione indicata ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura. Si rileva in tal caso che gli interventi eseguiti sull'immobile o su unità abitative su cui sussistono pratiche edilizie relative ad interventi non ancora completati, sono da considerarsi a tutti gli effetti varianti al titolo precedente.
6. Nel caso di progetti particolarmente complessi e per esigenze istruttorie, o quando necessario per l'avviamento di altri procedimenti amministrativi, è facoltà dell'Ufficio tecnico richiedere una o più copia cartacee della documentazione trasmessa telematicamente, corredata da dichiarazione di copia conforme all'originale telematico.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP.

1. In caso di procedimenti edilizi relativi ad attività produttive il Comune di Oulx assicura l'integrazione ed interoperabilità fra lo Sportello Unico Edilizia comunale e lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all'Articolo. 45.2.
2. Le pratiche assegnate al SUAP vengono recepite dal SUE tramite portale informatico, la corrispondenza relativa viene inoltrata al SUAP tramite posta certificata. Le pratiche sono trasmesse al SUAP direttamente dal professionista progettista su piattaforma GISMASTER in dotazione al SUAP. Sono di competenza del SUAP tutte le pratiche relative alle attività produttive, sono di competenza de SUE tutte le altre tipologie di pratiche edilizie.
3. Il Responsabile del procedimento segnala allo Sportello Unico dell'Edilizia l'avvenuta ricezione dell'istanza per l'attivazione dei relativi endoprocedimenti istruttori urbanistico/edilizio e paesaggistico.
4. Lo Sportello Unico per l'Edilizia nell'ambito dell'attività istruttoria:
 - segnala allo SUAP eventuali richieste di documentazione integrativa per l'inoltro al soggetto istante;
 - verifica e segnala allo SUAP se ai fini urbanistico-edilizi e paesaggistici;
 - istruisce e predispone i provvedimenti per l'acquisizione delle deliberazioni di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale qualora necessari nell'ambito del procedimento;
 - comunica tutti gli adempimenti necessari alla conclusione dell'iter sotto il profilo urbanistico edilizio.

5. In caso di procedimento che richieda il rilascio di un provvedimento espresso il responsabile dello SUE provvede alla redazione degli atti di assenso edilizi e paesaggistici aventi valore di titoli endoprocedimentali quali parte integrante della determinazione conclusiva a cura del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
6. Il Coordinamento tra lo SUE e lo SUAP avviene in conformità agli atti istitutivi e relativi Regolamenti e/o convenzioni di gestione reperibili sul sito informatico del Comune di Oulx e dell'Unione Montana Valle Susa.

CAPO II Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, disciplina le modalità di autotutela e riesame dei titoli ai sensi della L. 241/1990 e dell'articolo 68 della L.r. 56/1977.
2. L'esercizio dei poteri di autotutela nei riguardi dei titoli edilizi è svolto nel rispetto delle modalità e delle garanzie previste al Capo IV bis della L. 241/1990 e s.m.i. L'esercizio delle attività istruttorie in autotutela deve avvenire entro 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio ritenuto illegittimo (ossia adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) previa verifica della sussistenza di ragioni di interesse pubblico e della necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Detto termine non si applica in caso di titolo rilasciato sulla base di false dichiarazioni.
3. La procedura di riesame è attivata quando, in forza di nuove disposizioni normative o regolamentari nonché di nuovi elementi che comunque incidano sul procedimento, siano necessarie nuove o ulteriori valutazioni relativamente ad un procedimento edilizio, anche in fase di avanzata istruttoria.
Il riesame può anche essere attivato ad esito di sentenza del giudice amministrativo.
Per esperire il riesame è necessario acquisire nuove valutazioni o pareri da parte dei settori interni, della Commissione Edilizia o di altri Enti o Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

- f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello disponibile sul sito del Comune e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
 4. Il C.D.U., nel caso di mancato rilascio nel termine, può essere sostituito da una dichiarazione come prevista dal 4° comma dell'art. 18 della legge 47/85.

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.

1. I titolari di permessi di costruire potranno richiedere una proroga sui termini previsti per legge per l'inizio o per la fine lavori, accompagnata da opportune giustificazioni.
2. L'Autorità comunale potrà concedere la proroga, con atto espresso, valutando in ogni caso la complessità dell'intervento da effettuare e le eventuali giustificazioni di forza maggiore, con preciso rimando a quanto previsto all'art. 15 del D.P.R. 380/2001.
3. In considerazione della particolare altitudine della località e del conseguente regime meteorologico sfavorevole per l'attività edilizia, soprattutto durante la stagione invernale con particolare riguardo ad alcune località non raggiungibili nella stagione, considerando tale situazione rientrante nei casi previsti all'art. 15 del D.P.R. 380/2001, potrà essere concessa, a seguito di esplicita richiesta ed in considerazione della mole e tipologia dei lavori da realizzare, una proroga per l'ultimazione dei lavori di massimo 1 anno.
4. La richiesta di proroga deve comunque essere trasmessa all'Autorità comunale prima della scadenza dei termini del permesso di costruire.
5. Nel caso di scadenza dei termini suddetti per la fine lavori, l'avente titolo dovrà richiedere un nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.
6. In caso di interventi edilizi sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), scaduto il termine di validità della S.C.I.A., è necessaria la presentazione di nuova S.C.I.A. per le opere da completare.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.

1. Il Comune disciplina le modalità di sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977.

2. In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, qualora accertate da personale tecnico, il Sindaco può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia.
3. Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia, a firma del medesimo tecnico, che attesti le condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato.

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.

1. Si richiama l'articolo 16 del D.P.R. 380/2001 e alle seguenti disposizioni:

Oneri di urbanizzazione:

- D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione)
- con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780;
- D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.).

Costo di costruzione:

- D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
- D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);
- D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione);

- D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
 - D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
 - D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);
 - D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali).
2. Questo comune ha deliberato in materia la determinazione del contributo di costruzione degli interventi edilizi che viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 53 Pareri preventivi.

1. Per progetti particolarmente complessi, il Comune può esprimere pareri preventivi o esercitare attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Articolo. 55. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.

1. Lo Sportello Unico Edilizia mette a disposizione apposita piattaforma web per la consultazione libera delle pratiche edilizie trattate dallo stesso sportello, a cui il cittadino e gli utenti possono accedere per ottenere le principali informazioni sulle pratiche edilizie presentate ed il loro stato di avanzamento.
2. I servizi di cui al comma 1, per motivi di ordine organizzativo ed economico, fatti salvi gli obblighi di legge in termini di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti, potranno essere temporaneamente e definitivamente sospesi, senza che ciò costituisca necessità di variante al presente regolamento.
3. L'eventuale copia presente sulla piattaforma di cui al comma 1 dei provvedimenti rilasciati, non è da considerarsi quale copia conforme all'originale del provvedimento ai sensi di legge ed è quindi da considerarsi messa a disposizione unicamente per la consultazione.
4. Si richiamano integralmente le disposizioni in termini di accesso agli atti, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato, di cui alla L. 241/90 ed al D. Lgs. 33/2013.
5. A precisazione di quanto riportato nei suddetti disposti normativi, si rileva che:
 - per quanto attiene all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e segg. della L. 241/90, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata: la motivazione è da ritenersi comunque sussistere nel caso il richiedente sia titolare di diritti reali sull'immobile oggetto della pratica edilizia ovvero su immobili contermini;
 - la richiesta non deve essere generica ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione del quale si chiede accesso. L'istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa;
 - l'eventuale opposizione all'ostensione degli atti da parte di eventuali controinteressati non è circostanza che possa assumere autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del diniego di accesso agli atti, essendo comunque onerata l'amministrazione dell'obbligo di valutare i contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.

1. Al fine del coinvolgimento degli abitanti nella gestione dei beni pubblici il Comune potrà promuovere iniziative e/o manifestazioni che prevedano l'intervento della cittadinanza nella loro manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può realizzare rilevazioni, anche attraverso le piattaforme telematiche di cui all' Articolo. 46, del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima.
3. Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.
4. La partecipazione dei cittadini per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico può avvenire nelle forme di comunicazione previste e riportate sul sito web comunale, anche adottando eventuali particolari strumenti di accesso e comunicazione (form, portali telematici) individuati e messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di indicare, con specifico provvedimento, procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della l.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).
2. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza ecc.

1. Nel caso di Permesso di costruire, il titolare deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso. I lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine;
2. Nel caso di SCIA in alternativa al Permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
3. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti;
4. Il mancato ed effettivo inizio dei lavori o la mancata ultimazione degli stessi entro i termini indicati nell'atto di concessione, salvo provvedimenti di proroga, comporta la decadenza del Permesso di costruire.
5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia reperibile sul sito del Comune alla sezione relativa alla gestione telematica delle pratiche edilizie.
6. È consentita l'esecuzione di lavori in proprio qualora gli stessi non richiedano l'emissione di certificazioni relative ad impianti, da realizzare o modificare, o l'esecuzione di opere strutturali o di particolari specifiche lavorazioni.
7. Indipendentemente dalla tipologia di titolo edilizio, le denunce strutturali effettuate ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 devono essere presentate prima di iniziare i lavori strutturali: la denuncia è effettuata nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
8. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del titolo abilitativo, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione;

9. Alla comunicazione di inizio dei lavori il committente dovrà allegare la documentazione atta a verificare la regolarità contributiva di tutte le imprese o del lavoratore autonomo che eseguono le opere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
10. Alla comunicazione dovrà inoltre essere allegata tutta la documentazione per cui le vigenti normative ne stabiliscono la presentazione in tale termine (se già non presentata in precedenza) o quella eventualmente prescritta dal titolo abilitativo.
11. La mancata o incompleta comunicazione di inizio lavori, così come l'inottemperanza a quanto disposto nei precedenti paragrafi, fatti salvi in ogni caso gli effetti e provvedimenti stabiliti dalla Legge per i casi dalla stessa disciplinati, comporta la sospensione dei lavori, che, ferma restando l'irrogazione della sanzione prevista dal presente Regolamento Edilizio per la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, potranno riprendere solo ad avvenuto adempimento.
12. I lavori si considerano realmente iniziati quando sia stata data esecuzione ad opere volte alla effettiva realizzazione degli interventi progettati.
13. Non costituisce inizio dei lavori il solo impianto di cantiere, l'esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, ed ogni altra attività che, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzata alla realizzazione dell'intervento approvato.
14. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
15. È comunque da intendersi richiamato quanto contenuto nella L. 241/90 e nel D.P.R. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori.

1. La Comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001, dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia reperibile sul sito del Comune alla sezione relativa alla gestione telematica delle pratiche edilizie.
2. Sono ammesse comunicazioni di parziale ultimazione dei lavori per le quali contestualmente sussistano le condizioni per dichiarare agibilità parziale, in conformità alle fattispecie di cui alla normativa vigente in materia. In tal caso il committente dovrà inoltrare apposita comunicazione corredata da una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori attestante la non sussistenza di pericoli derivanti dall'utilizzazione della porzione di immobile ultimata in rapporto al permanere del cantiere, nonché un elaborato grafico su cui sono rappresentati i percorsi e le delimitazioni del cantiere ancora in atto.

3. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori devono essere allegati tutti i documenti prescritti dal titolo abilitativo e/o da specifiche norme di settore.
4. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo Sportello Unico per l'Edilizia la Segnalazione Certificata ai sensi del D.P.R. 380/2001.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico.

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico (es. scavi) o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento ed allegando la documentazione progettuale / schema grafico dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare dell'autorizzazione, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. I cantieri ed in particolare i ponteggi posizionati su suolo pubblico devono rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
6. È fatto obbligo al concessionario di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita, sgombra da rifiuti di vario genere, scarti e residui di ogni tipo.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Si richiamano le disposizioni di cui alla al d.lgs. 152/2006, al titolo V, nella l.r. 30/2008 e D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori.

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Codice della strada e suo regolamento di attuazione e di esecuzione) e del D.Lgs. 81/2008; al Regolamento di Polizia Urbana, al Regolamento sulla C.O.S.A.P. ed a quelle del presente Regolamento ove le stesse non siano integrate e/o sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere deve essere tenuto a disposizione il titolo abilitativo corredato degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. Deve inoltre essere tenuta a disposizione la documentazione prescritta dalla Legge 5 novembre 1971 n.1086 articolo s.m.i. ed ogni eventuale altra autorizzazione necessaria per il conseguimento dei titoli abilitativi a costruire.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre 30 giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili (baracche di cantiere, servizi igienici, recinzioni, depositi, ecc...), destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge e non sono soggetti a titolo o comunicazione abilitativa, dovendosi considerare intrinsecamente autorizzate con i titoli/comunicazioni relativi all'opera.
7. È fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

9. Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello.

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati, previo preavviso di almeno 10 giorni naturali consecutivi e previa presentazione della comunicazione di inizio lavori; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
5. Con separate istanze dovranno essere richieste le autorizzazioni per gli allacciamenti alle fognature comunali, alle reti dell'acquedotto e alle reti di servizi.
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.

1. Il titolare del Permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

3. I percorsi interni al cantiere per mezzi e personale nonché gli eventuali stoccaggi di materiali polverulenti dovranno essere opportunamente trattati tramite interventi di bagnamento o equivalenti, onde limitare la produzione ed emissione di polveri; è fatto altresì obbligo all'assuntore dei lavori di procedere con periodici ed idonei apporti di materiale anidro o di adottare sistemi equivalenti per evitare l'imbrattatura di suolo pubblico conseguente al transito dei mezzi dal cantiere.
4. Le recinzioni devono essere robuste e durature, munite di segnaletiche e di scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Se dovesse essere necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.
Devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.
Devono essere provviste di illuminazione artificiale per renderle visibili durante le ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità diurna.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere tinteggiate di verde (da escludersi recinzioni in rete di plastica rosa o in legno grezzo), essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. Sulle recinzioni, ad integrazione del cartello di cantiere, possono essere installati pannelli informativi contenenti riproduzioni del progetto e notizie sulle previsioni dell'andamento lavori, annunci immobiliari sugli immobili in costruzione nello specifico cantiere.

10. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
11. Nel caso di lavori che rientrino nelle fasce di rispetto delle strade di competenza della Città Metropolitana o dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade d'Italia (A.N.A.S.), è obbligatorio l'ottenimento dei rispettivi nullaosta.
12. Nel caso si rilevi, per problemi logistici, la necessità di estendere l'area di cantiere a lotti limitrofi o ad altre aree nella disponibilità del titolare o dell'impresa, anche per la realizzazione di depositi temporanei collegati al cantiere medesimo, dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio tecnico competente, utilizzando il modulo disponibile sullo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia, il quale, qualora ne ricorrano i presupposti, provvederà ad emettere apposita autorizzazione amministrativa: le suddette aree dovranno essere allestite come previsto nei commi precedenti dovendosi considerare come estensione dell'area di cantiere e munite degli appositi cartelli informativi di cui all'Articolo. 65. Tali apprestamenti saranno rimossi al termine dei lavori e dovrà essere ripristinato lo stato originale dei luoghi contestualmente alla dismissione dell'area di cantiere principale.
13. In caso di violazione delle norme del presente articolo l'Autorità comunale può ordinare la sospensione dei lavori.
14. Sono comunque richiamate le disposizioni normative dettate dal d.lgs. 81/2008.

Articolo 65 Cartelli di cantiere.

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi del titolo abilitativo o della Comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.

Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1; ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.

2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni.

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. Gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
Lo SUE si riserva la facoltà di richiedere al committente, a seguito della presentazione della comunicazione di fine lavori o comunque a seguito della realizzazione degli interventi, la relativa documentazione, quali le copie dei formulari di smaltimento ovvero apposita dichiarazione attestante il recupero del restante quantitativo di materiale prodotto a seguito delle suddette attività, in conformità anche con quanto presentato nel progetto / comunicazione relativa allo smaltimento delle terre e rocce di scavo.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. In cantiere dovranno essere previsti spazi e/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti con particolare riferimento ai rifiuti da imballaggio. I materiali da demolizione dovranno essere raccolti in appositi contenitori a tenuta, preferibilmente scarrabili qualora gli spazi a disposizione lo permettano. I depositi temporanei di rifiuti dovranno rispettare le disposizioni legislative vigenti, sia dal punto di vista quantitativo che temporale.
8. L'Amministrazione comunale si riserva previa comunicazione al titolare del Permesso di Costruire/SCIA/CILA, in ragione della particolare complessità dell'intervento o della indisponibilità del competente personale comunale, la facoltà

di individuare uno studio tecnico professionale con comprovata esperienza nell'ingegneria geotecnica cui conferire l'incarico di verificare il progetto strutturale esecutivo relativamente alle opere di consolidamento dei fronti di scavo e segnalare tempestivamente eventuali anomalie in accordo con i servizi comunali competenti. Le relative spese, da valutarsi secondo le correnti tariffe professionali, sono poste a carico del titolare succitato.

9. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze.

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui al D.P.R. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e L.r. 19/1999, articolo 6.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori. Deve inoltre essere adottato ogni accorgimento per evitare danni o eccessive molestie a persone e cose private. Se il cantiere non è recintato da steccato, la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non può essere costruita ad altezza inferiore a m 3,00.
2. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del titolo abilitativo, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
8. In ogni caso dovranno essere rispettate le norme e le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri di cui al D.Lgs 81/2008.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura (DPR 21 ottobre 1975 n° 803).
3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri deve essere eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008.
4. L'esecuzione di una bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
5. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, fatte salve eventuali denunce all'Autorità Giudiziaria, può ordinare la sospensione dei lavori.

6. Si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI, dall'articolo 5 del d.p.r. 285/1990 e dal d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.

1. Per l'esecuzione di scavi in sede stradale o suolo pubblico e, in generale, in caso di interventi sugli impianti pubblici, dovrà essere inoltrata domanda all'ufficio tecnico comunale il quale rilascerà apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 60.
2. Durante tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico per tutta l'estensione del suo cantiere e per m 50, prima e dopo. Quando si verificassero spargimenti di materiale, è necessario provvedere tempestivamente alla pulizia.
3. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
4. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'Autorità comunale, in caso di violazione del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.

1. E' facoltà del Comune, sentita la Commissione Edilizia, consentire interventi di ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

- a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi al fine di migliorare situazioni dequalificanti soprattutto per quanto attiene alla qualità urbana ed agli standard abitativi con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - c) siano previste variazioni alla preesistente destinazione d'uso compatibili con le destinazioni previste dal PRGC, nel rispetto delle norme di piano.
3. Nel caso in cui non sussistano titoli abilitativi agli atti che consentano la ricostruzione planivolumetrica dell'edificio e le destinazioni d'uso, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di altri elementi probanti e con perizia asseverata redatta da tecnico abilitato che, sulla base dei succitati elementi probanti, asseveri la definizione delle volumetrie, altezze e geometrie in pianta e prospetto del fabbricato preesistente al crollo. Le destinazioni d'uso potranno essere definite sulla base di quanto riportato nella L.R. 19/99.
4. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
5. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai ruderi, sui quali la possibilità di intervento è dettata dal PRGC vigente, ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
6. La ricostruzione di cui al presente articolo è ammessa solo se non in contrasto con le norme di carattere idrogeologico per quanto attiene ai limiti relativi all'aumento di carico antropico, con riferimento al carico esistente prima del crollo.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
 - h) eliminazione delle barriere architettoniche;
 - i) sicurezza degli impianti.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. Per quanto non in contrasto con il presente regolamento, si faccia riferimento ai regolamenti di igiene vigenti.

Articolo 73 **Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.**

1. Il Comune disciplina i requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici con riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali.

73.1 **Inserimento ambientale delle costruzioni.**

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.

Sono soggetti a demolizione o rimozione o adeguamento i manufatti non coerenti con il tessuto esistente e con l'ambiente, i precari, le tettoie, le baracche, ecc. I materiali da utilizzarsi nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni sono prevalentemente quelli tradizionali (legno e pietra). Non sono da escludersi in modo assoluto altri materiali e tecnologie moderne purché l'opera risulti ben inserita nel contesto ambientale. Su tutto il territorio comunale, per le parti esterne, non è ammesso l'uso di materiali riflettenti e lucidi, le eventuali tinteggiature di pareti esterne dovranno avvenire secondo le modalità e i colori previsti e campionati presso l'U.T. Comunale, al quale si dovrà far riferimento evitando tinteggiature molto forti privilegiando quelle che si inseriscono nel paesaggio senza alterarlo; è vietato anche l'uso di vetri a specchio; nella realizzazione del manto di copertura si dovranno utilizzare materiali prevalenti nella zona in cui l'edificio va ad inserirsi.

In particolare per gli edifici che ricadono all'interno della zona urbanistica Ra si dovranno seguire le indicazioni progettuali contenute nel Manuale GAL "Escartons e Valli Valdesi". Particolare importanza viene attribuita alla conservazione delle caratteristiche architettoniche dell'involucro esterno: nello specifico, quando l'edificio presenta una parete esterna completamente o per buona parte in pietra a vista, questa dovrà essere conservata, senza intonacare. Eventuali opere di sistemazione o di ripristino di tali pareti dovranno essere eseguite con gli stessi materiali e con lavorazioni tali da ottenere un risultato analogo alla parete preesistente. Nel caso in cui si presentasse la inderogabile necessità di interventi sulla parete esterna per evitare infiltrazioni d'acqua e l'inconveniente non possa essere superato con interventi all'interno, questi potranno essere attuati solo tramite trattamenti con materiali trasparenti non lucidi. Solo ove non si verifichi quanto al paragrafo precedente, le pareti esterne potranno essere intonacate ad intonaco rustico, semplicemente frattazzato così come campionato presso l'U.T. Comunale, a cui si dovrà fare riferimento. Particolare cura dovrà esplicarsi nei contatti con eventuali decorazioni architettoniche che dovranno rimanere come in origine e cioè generalmente emergenti rispetto al piano dell'intonaco.

2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
6. Ove siano presenti elementi tipologici ed architettonici di particolare valore storico, artistico ed ambientale questi dovranno essere conservati e restaurati seguendo le indicazioni dell'atto di assenso.
7. Nei casi in cui il P.R.G.C. prescriva particolari vincoli di facciata per gli edifici esistenti è essenziale che il rispetto delle prescrizioni debba essere dimostrato esplicitamente dagli elaborati di progetto attraverso un rilievo dello stato di fatto e da documentazione fotografica, che deve consentire l'individuazione delle eventuali superfetazioni dell'edificio alle quali non devono essere applicati i vincoli e le relazioni della facciata in oggetto con l'ambiente e gli edifici circostanti.
8. Le coperture ed i volumi sporgenti dai tetti devono essere considerati elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse. Le sporgenze dei volumi tecnici (compresi vani scala ed ascensori) oltre le falde del tetto saranno consentite a condizione che siano esteticamente risolte in armonia con le altre linee del fabbricato.
9. Dovrà essere prestata attenzione alla definizione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici che possono presentare un valido collegamento tra l'edificato ed il paesaggio circostante, essi dovranno diventare parte integrante della progettazione. I percorsi interni al lotto residenziale dovranno essere realizzati in pietra o materiale simile, con l'esclusione di pavimentazioni in cemento. Si dovranno preferire superfici drenanti al fine di evitare l'impermeabilizzazione del territorio.

10. Il corretto inserimento ambientale per la costruzione di nuovi edifici ampliamenti si dovrà ottenere mediante: corretto inserimento dei fabbricati tenendo conto delle forme compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature. Nelle zone di versante dovranno essere limitati gli sbancamenti, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche morfologiche del terreno. Gli eventuali muri per il contenimento terra dovranno essere rivestiti in pietra. Gli ampliamenti dovranno integrarsi con i volumi delle preesistenze ed adottare soluzioni congruenti con le caratteristiche compositive-architettoniche dei manufatti esistenti. L'inserimento di volumi di piccole dimensioni destinati ad impianti tecnici, dovrà legarsi in maniera organica con l'edificio principale evitando di assumere caratteristiche di superfetazione.

11. I progetti relativi ad interventi di trasformazione complessiva con ristrutturazione integrale o di ricostruzione di edifici gravemente compromessi sotto il profilo strutturale e funzionale, o di ruderi di cui sia ammesso dal P.R.G.C. il recupero dei volumi originari devono garantire la ricomposizione formale dell'edificio in coerenza con i suoi caratteri tipologici originari e con i valori ambientali e documentari della tradizione costruttiva, con particolare riferimento alle proporzioni originarie e agli elementi costruttivi caratterizzanti (tipologia delle coperture, posizione e dimensione delle aperture, forme e materiali dei balconi, delle facciate, dei serramenti). In caso di edifici frazionati in due o più proprietà immobiliari, è ammessa la ricostruzione ed il recupero abitativo di una singola proprietà (sempre che possibile sotto il profilo geologico e statico-strutturale) a condizione che il progetto relativo alla prima istanza di intervento risulti esteso a tutte le proprietà che compongono l'edificio stesso. Il progetto esecutivo esteso a tutto il fabbricato, oltre agli aspetti formali sopra richiamati, deve garantire la corretta ripartizione distributiva tra le diverse proprietà e permettere la realizzazione del primo intervento di ricostruzione senza compromettere la funzionale esecuzione delle successive fasi di recupero delle restanti porzioni. Il progetto così redatto ed approvato dal Comune per la realizzazione del primo intervento costituisce specifico indirizzo progettuale per gli interventi successivi sulle restanti proprietà, la cui realizzazione dovrà comunque portare alla ricomposizione formale complessiva ed al totale recupero funzionale dell'intero fabbricato. Pertanto, nella redazione dei progetti esecutivi relativi alle restanti porzioni del fabbricato, potranno essere proposte eventuali variazioni distributive e formali solo di minima entità, tali in ogni caso da non compromettere l'unitarietà compositiva e formale del progetto originario.

73.2 Requisiti prestazionali degli edifici.

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati

devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
7. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
8. Negli interventi di: nuova costruzione, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, nuova installazione di impianti termici, ristrutturazione degli stessi o sostituzione del generatore di calore, oltre che alle norme di settore, devono essere rispettati tutti i requisiti e le cogenze previste dalle specifiche normative in materia.

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di definire con apposito regolamento futuro i requisiti e i parametri prestazionali per gli edifici soggetti a 'flessibilità progettuale' in coerenza con il presente regolamento e con gli altri regolamenti locali, nonché con le norme edilizie di settore vigenti.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.

1. Si richiama nel merito quanto riportato all'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla L.r. 16/2018.
2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al D.Lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.

1. È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. È vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
2. Sono comunque richiamate le disposizioni normative di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2010.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.

Articolo 77.1. Altezza interna dei locali abitativi.

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotavolato".
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
Più precisamente per i Comuni Montani:
 - locali abitabili metri 2,55;
 - l'altezza dei locali adibiti ad autorimesse sono consentite le altezze come precisato nel D.M. 1.02.1986 e s.m.i.,
 - per cantine, locali tecnici, locali interrati, lavanderie e stenditoi metri 2,00;
 - corridoi, bagni, gabinetti, ripostigli, disimpegni ecc. metri 2,40.

Fatta salva l'applicazione della L.R 16/2018, sono prescritte inoltre le seguenti verifiche per gli ambienti abitabili con solai inclinati e sottotetti:

- altezza media metri 2,55;
- altezza minima metri 1,70.

3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali, ovvero metri 2,40 per i locali abitabili e metri 2,00 per gli altri locali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
 3. nei casi previsti da particolari disposizioni legislative e regolamentari (es. L.R. 16/2018) e per quanto concerne i condoni.
4. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del titolo abilitativo ed il conseguente certificato di agibilità sono comunque subordinati al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento e all'adozione di misure compensative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie. In questi casi il progetto dovrà contenere innanzi tutto una relazione che attesti l'impossibilità tecnica o urbanistica o ambientale ad adeguare le altezze a quelle di legge e che preveda o attesti l'esistenza, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, di idonee condizioni igienico – sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei locali utilizzabili e dell'unità immobiliare ed una adeguata ventilazione, favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo o in quelli realizzati a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro-risanamento conservativo o manutenzione straordinaria non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto, calcolata con riferimento all'intradosso delle orditure, inferiore a 1,70 m (fatti salvi i casi previsti da specifiche disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare dalla L.R. 16/2018). Le parti di vano aventi altezza inferiore dovranno essere opportunamente delimitate con tramezzature od armadiature; è possibile

predisporre botole di accesso lungo le suddette compartimentazioni per consentire la manutenzione delle coperture o l'accesso a cavedi ed ad altri vani tecnici; è inoltre possibile interrompere le suddette compartimentazioni per realizzare spazi di accesso ad eventuali aperture quali abbaini o lucernari.

6. I locali per pubblici esercizi o a destinazione lavorativa devono comunque rispondere alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed alle prescrizioni giudicate idonee dagli enti competenti (es. ASL, VVF).

Articolo 77.2. Superfici dei locali.

1. Nelle nuove unità immobiliari e nei locali oggetto di cambio di destinazione d'uso in caso di interventi su edifici esistenti, le superfici dei locali dovranno rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al DM 5 luglio 1975 e s.m.i., nonché le prescrizioni del presente articolo. Per le destinazioni non residenziali valgono le disposizioni nazionali e regionali in materia.
2. I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di 4 mq., con larghezza non inferiore a m 1,6; in caso contrario dovranno comunicare con il vano soggiorno con un'apertura pari almeno a 3 mq.
3. I servizi igienici di edifici residenziali devono essere preceduti da un locale disimpegno areato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di mq 1,10 e lato minimo non inferiore a m 0,90, salvo i servizi ad uso esclusivo di camere da letto. Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle disposizioni vigenti sul superamento delle barriere architettoniche, presentando apposita dichiarazione probante.
4. I locali per pubblici esercizi o a destinazione lavorativa devono comunque rispondere alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed alle prescrizioni giudicate idonee dagli enti competenti (es. ASL, VVF).

Articolo 77.3. Areazione ed illuminazione dei locali.

1. Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, deposito, ripostigli, vani scala e accessori, devono fruire di areazione ed illuminazione diretta, fatte salve le prescrizioni speciali vigenti per particolari categorie di locali (es. autorimesse, sottocentrali termiche ecc.).
2. Per ciascun locale l'ampiezza delle finestre o porte – finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, compresi eventuali soppalchi abitabili.

3. I locali per servizi igienici non forniti di apertura all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
4. Il posto di cottura eventualmente annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata.
5. Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o produttiva, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, compresi eventuali soppalchi abitabili. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione / illuminazione naturale, nel rispetto delle norme specifiche vigenti, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso, giudicati idonei dagli enti competenti (es. ASL, VVF).

Articolo 77.4. Locali nei piani seminterrati e sotterranei.

1. Si definisce locale seminterrato, quel locale che per parte della sua altezza si trova interrato; per locale sotterraneo quel locale che si trova completamente interrato su ogni lato.
2. I locali collocati ai piani seminterrati non possono essere adibiti alla permanenza abitativa ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi, servizi igienici, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. I locali collocati ai piani seminterrati possono essere adibiti ad esercizi pubblici, magazzini di vendita, mense, uffici, laboratori, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti e comunque giudicati idonei dagli enti competenti (es. ASL, VVF):
 - a) altezza minima come prevista all'art. Articolo. 77.1 o da altre disposizioni di legge e regolamentari di settore;
 - b) adeguate condizioni di areoilluminazione naturale diretta come previste all'Articolo. 77.3 ovvero, qualora tecnicamente impossibile, sistemi di condizionamento ed illuminazione artificiale atti ad assicurare la salubrità e l'igiene dei locali;
 - c) dispositivi tecnici atti ad assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, mediante intercapedini e vespai ventilati;
 - d) scarichi regolamentari delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

Esclusivamente per le destinazioni riportate nel presente comma, sono assimilabili ai locali fuori terra quei seminterrati caratterizzati da una differenza media di quota fra l'intradosso del solaio di copertura ed il piano campagna esterno superiore ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza del locale fatto salvo comunque il giudizio di idoneità degli enti

competenti (es. ASL, VVF). I locali seminterrati a destinazione lavorativa devono comunque rispondere alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

4. Le medesime destinazioni previste al comma precedente possono riguardare i locali sotterranei, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti a), c) e d) dello stesso comma nonché idonei requisiti di condizionamento, comunque giudicati idonei dagli enti competenti (es. ASL, VVF).
Per quanto attiene al punto a) l'altezza minima utile deve in ogni caso essere soddisfatta al netto delle apparecchiature accessorie per l'impianto di condizionamento.
5. In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti, i locali sotterranei o seminterrati possono risultare spazi utili ed agibili per usi ammessi da particolari disposizioni di legge e regolamentari e previo parere specifico rilasciato dagli enti preposti.
6. Solamente nell'ambito di interventi di recupero/ristrutturazione di edifici esistenti sono assimilabili a locali fuori terra, per quanto attiene alla possibilità di destinarli all'abitazione permanente, quei locali il cui piano pavimento si trovi ad una quota pari al piano dell'area esterna alla soglia di accesso, fatti salvi gli altri requisiti edilizio-igienico-sanitari e previa indicazione da parte del progettista sulle soluzioni tecniche atte a conseguire la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, con relativa asseverazione.
7. In caso di locali interrati o seminterrati esistenti sottostanti il sedime pubblico, le pareti ed i solai di copertura dei locali devono risultare opportunamente protetti: Il Comune non risponde di eventuali danni causati da infiltrazioni di acqua o da umidità provenienti dal sovrastante sedime pubblico. Fatta salva la realizzazione di intercapedini e bocche di lupo, non è permesso realizzare locali interrati posti al di sotto del sedime pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e per particolari situazioni (es. parcheggi interrati ai sensi dell'art 9 L. 122/89, convenzioni edilizie che prevedano l'acquisizione di diritti edificatori di superficie in sottosuolo)

Articolo 77.5. Locali nel sottotetto.

1. L'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi abitativi o accessori, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli.
2. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono regolati dalla L.R. 16/2018 e dalle specifiche disposizioni normative regionali.

Articolo 77.6. Soppalchi.

1. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare $\frac{2}{3}$ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. È comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,20 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
 - d) il rapporto tra il volume libero dell'ambiente e la somma delle superfici di pavimento (del locale principale e del soppalco) deve risultare non inferiore all'altezza media per i locali prescritta dal presente regolamento con riferimento alla destinazione d'uso del locale principale sottosoppalco;
 - e) deve essere garantito il rapporto aeroilluminante previsto per la destinazione d'uso del locale principale sottosoppalco, con riferimento alla sommatoria delle superfici di pavimento del locale principale e del soppalco.
4. Nei casi in cui la parte superiore del soppalco presenti un'altezza media compresa tra il piano finito del soppalco e il soffitto inferiore a 2,40 m è consentito solo l'uso a deposito.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").

1. Al fine di garantire la sicurezza di chi accede alla copertura degli edifici per interventi di manutenzione in tempi successivi all'ultimazione del manufatto, in occasione di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ricostruzione degli edifici, nonché in caso di interventi edilizi che prevedano il rifacimento completo degli elementi strutturali di copertura o l'installazione di pannelli solari sulle coperture stesse, è fatto obbligo prevedere dispositivi o specifiche misure necessarie a garantirne la sicurezza (linea vita) per l'accesso, il transito e l'esecuzione di lavori. A tale scopo i progetti edilizi dovranno essere corredati da apposita dichiarazione a cura del progettista. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle norme sovraordinate vigenti in materia di sicurezza.
2. Si richiamano le disposizioni normative di cui all'articolo 15 della L.r. 20/2009 e al Regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

1. Si richiamano le disposizioni normative di cui alla Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).

CAPO II Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 80 Strade.

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze devono avere larghezza da 3,00 m. a 6,00 m per insediamenti fino a 10 famiglie, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m; se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli di raggio min. mt. 5,00.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali, devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione medio di 4lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Articolo 81 Portici.

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,20 m di larghezza e 2,55 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia e la Commissione Locale per il Paesaggio, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. Le superfici aeroilluminanti dei locali "porticati" dovranno essere quelle previste dalla normativa vigente, aumentate del 10%.
6. I lavori di manutenzione di portici e percorsi coperti aperti al pubblico passaggio per quanto attiene pavimentazioni, pareti, pilastri, volte, sono a carico del proprietario dell'immobile.

Articolo 82 Piste ciclabili.

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
3. La realizzazione delle piste ciclabili dovrà fare riferimento alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500.
4. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E e F del comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada, devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente alla stessa.
5. Nel caso di S.U.E. che non prevedano la realizzazione di una nuova viabilità, il progetto dovrà prevedere idonee soluzioni che permettano il miglioramento della mobilità ciclabile, garantendo come misura minima almeno la realizzazione di una corsia ciclabile monodirezionale.

6. Nella progettazione e realizzazione delle ciclo piste pedonali vanno sempre valutate le modalità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi presenti nell'area.

Articolo 82.1 Segnaletica.

1. La segnaletica di inizio pista ciclabile si installa all'inizio dell'itinerario ciclabile e va ripetuto dopo ogni intersezione per indicare ai ciclisti che provengono dalle vie traverse la presenza di una pista ciclabile. La segnaletica di fine pista ciclabile si installa solo alla fine dell'itinerario ciclabile; in particolare, gli elementi di raccordo non costituiscono interruzione/ fine della pista ciclabile.
2. Le transizioni di un itinerario ciclabile da una tipologia all'altra di pista ciclabile non costituiscono interruzione/ fine della pista ciclabile e va segnalato con il cartello che indica in quale tipologia di pista si percorrerà.
3. Nel caso di piste a doppio senso di marcia è obbligatorio il tracciamento della striscia di separazione dei sensi di marcia. La striscia di separazione deve essere di tipo discontinuo, al fine di consentire l'occupazione momentanea della corsia adiacente per il sorpasso e di tipo continuo nei tratti in cui tale manovra non è consentita, secondo quanto indicato all'articolo 139 del Regolamento del Codice della strada.
4. Le strisce di delimitazione e di margine delle piste ciclabili devono essere tratteggiate in corrispondenza di passi carrabili e in caso di contiguità alla fascia di sosta in linea, mentre in corrispondenza di accessi laterali dovranno essere interrotte e dovranno essere realizzati opportuni attraversamenti ciclabili.
5. La contiguità della pista ciclabile, ad una corsia, con la fascia di sosta di tipo in linea è consentita a condizione che la larghezza della pista sia almeno pari a 1,5 metri e che tra la striscia di margine della pista ciclabile e la striscia di delimitazione della sosta sia previsto un adeguato franco di sicurezza di almeno 50 cm, misurato tra gli assi delle strisce.

Articolo 83 Aree per parcheggio.

1. Per la realizzazione delle aree a parcheggio si richiamano le disposizioni di cui alla L. 122/1989 e all'articolo 21 della L.r. 56/1977.
Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26.
2. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai

regolamenti edilizi vigenti. La realizzazione di locali a quota inferiore al piano di campagna esistente è vietata ove sulla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica è segnalata la presenza di falda superficiale.

3. Gli spazi per parcheggio, sia pubblico che privato, dovranno avere caratteristiche e spazi di manovra tali da consentire il disimpegno di ogni singola vettura, nonché facilità e sicurezza d'accesso.
4. Le pavimentazioni previste per i parcheggi a raso dovranno risultare paesaggisticamente consone in funzione della localizzazione, così come per gli altri elementi di delimitazione quali muretti, recinzioni, barre di delimitazione ed accesso, cancelli: nelle aree di centro e nucleo storico dovranno utilizzarsi materiali quali il ferro, il legno, la pietra, rivestendo ove possibile manufatti ed impianti quali le colonnine motore delle barre a ribalta automatiche, i dissuasori ecc.
5. Gli spazi per parcheggi dovranno essere sistemati adeguatamente, delimitati ove possibile con barriere vegetali e/o alberature o con recinzioni appropriate e adeguata illuminazione salvo diversa disposizione del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
6. I parcheggi pertinenziali devono essere vincolati permanentemente a tale destinazione mediante atti notarili, debitamente registrati e trascritti nei registri immobiliari.
7. I parcheggi devono avere, di norma, dimensioni non inferiori a mt 2,50 x 5,00, se disposti a pettine o a spina di pesce, e non inferiori a mt. 2,20 x 5,50 se disposti in fila; ai fini del dimensionamento delle aree di parcheggio si considera una superficie convenzionale per ciascun posto auto pari a mq. 25, comprensiva di stallo e di area di manovra.
8. Qualora ricavati su aree esterne, anche nel caso di modifiche a spazi o edifici già esistenti, devono mantenere la distanza minima di mt. 3,00 dalle finestre dei piani terra e dei piani rialzati, e, ove possibile, separati dalle medesime mediante cortina di alberi o di siepi sempreverdi; dovranno inoltre essere regolarmente illuminati, senza creare squilibrio luminoso rispetto al contesto.
9. Le aree di manovra devono avere dimensioni tali da consentire di accedere ed uscire dal parcheggio in modo agevole, senza ingombrare od usare spazi pubblici o di proprietà di terzi; in particolare le corsie di distribuzione devono avere larghezza non inferiore a:
 - a) 5,00 m in caso di autorimesse;
 - b) da 4,50 m a 3,50 m in caso di posti auto a pettine o a spina di pesce, a seconda dell'inclinazione;
 - c) 3,50 m in caso di posti auto disposti in fila.

10. Il P.R.G.C. può contenere specifiche disposizioni per la realizzazione di parcheggi sia ai fini del loro dimensionamento, sia in termini qualitativi, in funzione della zona normativa e delle destinazioni d'uso.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate.

1. Si considerano piazze e aree pedonalizzate gli spazi aperti prevalentemente pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi possono eventualmente confluire.
2. La realizzazione di piazze ed aree pedonalizzate deve essere concordata con il Comune che, sulla base della localizzazione, definirà tipologie di materiali costruttivi, elementi di arredo, impianti.
3. In ogni caso, per le piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio le pavimentazioni e le eventuali strutture sottostanti, dovranno avere caratteristiche di carrabilità tali da garantire l'accesso in sicurezza ai veicoli adibiti alla manutenzione delle aree stesse ed ai mezzi di soccorso.
4. Le pavimentazioni dovranno, inoltre, essere antiscivolo per ambienti esterni.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi.

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche (Il riferimento normativo è il testo del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503).
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8% (vedere inoltre il D.P.R. 24.07.1996 n° 503).
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al **12%** (vedere il D.M. 14.6.1989 n° 236).

6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse.

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,80 m e superiore a 6,00 m. La distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 1,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,50 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 5,00 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica nel caso non possano essere arretrati i cancelli per obiettive impossibilità costruttive, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 495/92.

9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico.

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. L'installazione di chioschi, dehor non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante. In particolare, nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 o dal Piano Regolatore Generale, chioschi e dehors dovranno inserirsi ed armonizzarsi nel contesto architettonico e ambientale, utilizzando forme e tipologie tipiche ricercate anche storicamente.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 94 commi 4,5,6,7

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2. È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 92, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Stante la precarietà della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, la medesima può sempre essere revocata, previo adeguato preavviso, qualora ricorrano esigenze di pubblico interesse, discrezionalmente stabilite dalla Pubblica Amministrazione, con esclusione di qualunque forma di indennizzo o risarcimento a carico della P. A.
10. Attraverso appositi regolamenti l'A.C. può definire le modalità di autorizzazione dal punto di vista edilizio all'installazione di strutture quali per esempio chioschi, dehors, mezzi pubblicitari ecc. che comprendano la contestuale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
11. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

- a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità;
 - i) corpi illuminanti.
12. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
13. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 11, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
14. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
15. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
16. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo 89 Recinzioni.

- 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 111.
- 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- 3. A condizione che non precludano la visibilità per la circolazione, le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

- a) con muro pieno di altezza massima di 3,00 m (solo nel caso in cui il muro di recinzione svolga anche funzione di contenimento terra);
- b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m. sovrastato da reti o cancellate per un'altezza massima complessiva di 2,00 m (altezze superiori potranno essere concesse per particolari motivi di sicurezza);
- c) con siepi mantenute ad un'altezza massima di 2,00 m;
- d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 1,50 m. (altezze superiori potranno essere concesse per particolari motivi di sicurezza).

Nelle aree Ra e nelle aree di salvaguardia ambientale la sono di massima escluse nuove recinzioni. Le eventuali nuove recinzioni o il rifacimento di quelle esistenti dovranno essere realizzate con siepi sempreverdi oppure essere sempre a giorno, di altezza non superiore a m 1,50, calcolata seguendo l'andamento altimetrico del terreno, in legno, secondo gli schemi in visione all'U.T.C. I cancelli di accesso alla proprietà dovranno essere eseguiti in legno, secondo linee semplici e tradizionali: presso l'U.T.C. saranno consultabili disegni esemplificativi delle forme tradizionali.

- 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. Le zoccolature, di altezza non superiore a 0,50 m, dovranno essere in lastre rettangolari o quadrate in pietra, a tutt'altezza, adeguandosi ai tipi e alle forme esemplificate presso l'U.T.C.
- 5. I muri dovranno essere realizzati in pietra o rivestiti in massello di pietra, i muretti aventi un'altezza inferiore a 0,50 m e i cordoli potranno essere realizzati in calcestruzzo (cemento a vista) od intonacati.
- 6. Le cancellate dovranno essere realizzate in legno (dimensioni, linee e forme tradizionali). Nelle zone ove sono presenti strutture in ferro battuto si potrà utilizzare tale materiale.
- 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccatto dei muri medesimi.
- 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
- 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato

protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Articolo 90 Numerazione civica.

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
6. La domanda di assegnazione deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica disponibile sulla piattaforma dello Sportello Unico Digitale per l'Edilizia allegando la documentazione richiesta atta ad individuare la precisa posizione dell'accesso dall'area di circolazione pubblica.
7. L'assegnazione del numero avviene entro 30 giorni dalla domanda, fatte salve eventuali sospensioni procedurali a seguito della richiesta di integrazioni o problemi legati alla revisione generale della numerazione civica relativa ad intere aree di circolazione o sue porzioni significative.
8. L'omessa apposizione del numero civico comporta la sanzione da € 25,00 a € 200,00.

CAPO III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Articolo 91 Aree verdi.

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
3. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il Comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. L'emissione di tali provvedimenti non esonera il proprietario o avente titolo dal pagamento di eventuali diritti di segreteria o istruttoria previsti per il rilascio delle autorizzazioni ordinarie di cui al comma 14.
6. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
7. Nella nuova edificazione deve essere prevista la creazione di aree verdi: dovranno essere piantumati alberi e/o arbusti, se possibile tale area deve essere realizzata fronte strada al fine di garantire un buon inserimento ambientale.
8. Per le prescrizioni relative alle quantità delle aree verdi in rapporto alla superficie fondiaria del lotto si rimanda alle prescrizioni contenute nel P.R.G.C. per ogni singola area urbanistica.
9. Sono considerate aree verdi anche gli spazi su soletta ricoperti da uno strato di terreno vegetale pari almeno a 50 cm atto alla formazione del verde purché l'estradosso della soletta risulti compreso entro la quota massima di m 1,20 dal piano di campagna e sia opportunamente raccordato per almeno 2/3 del perimetro con il livello medio degli spazi circostanti sistemati a verde.

10. Le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono soggette alle norme specifiche di dette leggi.
11. Le aree di pertinenza alle alberature e agli arbusti devono essere in terra nuda o inerbita, eccezionalmente possono essere interessate da pavimentazioni, esclusivamente di tipo permeabile, per una superficie complessiva non superiore al 50%.

Articolo 92 Parchi urbani.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento.

Articolo 93 Orti urbani e legnaie.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento.

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento.

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 8/2010 (*Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo*);
 - L.r. 12/2010 (*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*);
 - Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (*Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte"*).
2. La segnaletica installata per l'identificazione e la segnalazione dei sentieri, può essere apposta su aree private dal Comune o da enti / associazioni da questo delegate, ed i proprietari, i possessori e i detentori dei relativi immobili hanno l'obbligo di non rimuoverla o di non sottrarla alla pubblica vista e ripristinarla a loro cura e spese quando sia stata distrutta o danneggiata per fatti a loro imputabili.

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo.

1. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della L.r. 22/1996, è regolato secondo quanto specificato con le "*Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi*" ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.
2. Il Comune disciplina, altresì, l'installazione delle sonde geotermiche secondo quanto specificato con le "*Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche*", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

CAPO IV Infrastrutture e reti tecnologiche

Articolo 97 Approvvigionamento idrico.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - D.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
 - L.r. 22/1996 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*);
 - Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
 - Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
 - Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque.

1. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - D.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
 - L.r. 13/1990 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
 - L.r. 48/1993 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e s.m.i.);
 - L.r. 6/2003 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”);
 - Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
 - Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. Il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene attraverso punti di raccolta dislocati sul territorio nei quali sono presenti i contenitori per la raccolta differenziata.
2. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni di interi edifici, nelle relative aree pertinenziali dovranno essere individuati spazi destinati all’ubicazione

dei contenitori condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, dovranno essere concordati in fase progettuale con il gestore del servizio di raccolta e dovranno essere opportunamente mitigati, al fine di nascondere per quanto più possibile alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento.

3. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
 - *Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"*;
 - *Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.*

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica.

1. Le opere edilizie ed impiantistiche volte all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono sottoposte ai procedimenti di cui al D.P.R. 380/2001 ed alle altre norme di settore in funzione della tipologia degli interventi.
2. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 66.
3. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 43/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*";
 - L.r. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
 - D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
 - D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 Distribuzione del gas.

1. Le opere edilizi ed impiantistiche volte all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono sottoposte ai procedimenti di cui al D.P.R. 380/2001 ed alle altre norme di settore in funzione della tipologia degli interventi.
2. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.
3. Si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - L.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
 - Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici.

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 comma 1ter del D.P.R. 380/2001).

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalla vigente normativa in materia di seguito richiamata:
 - Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");

- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
 - Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010); - D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).
2. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.

Articolo 104 Telecomunicazioni.

1. Per la realizzazione o modifica di impianti per telecomunicazioni si richiama la normativa vigente in materia.
2. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.
3. Secondo quanto previsto nel Piano Paesaggistico Regionale, il posizionamento di impianti tecnologici, antenne e tralicci, non deve interferire negativamente con le visuali percepibili dai percorsi e spazi pubblici verso i fulcri naturali, le cime e vette di valore scenico e le aree sommitali costituenti fondali e skyline: per quanto attiene impianti considerati di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente, situazioni di particolare difficoltà od impedimento tecnico dovranno essere opportunamente valutate da parte degli enti coinvolti e competenti alla tutela del paesaggio.
4. Gli edifici di nuova costruzione, ovvero oggetto di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia, in relazione alla loro destinazione d'uso, devono rispettare il disposto di cui all'art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
5. Normativa di riferimento:
 - legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e nelle deliberazioni regionali di attuazione);
 - D.D. 9 luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
 - D.G.R. 20 luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle

procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;

- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 – 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d));
- Delibera C.C. n. 26 del 29 luglio 2011 "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della localizzazione degli impianti radioelettrici".

CAPO V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene. I proprietari o aventi titolo hanno l'obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale e dunque di agibilità, assicurando tutti i necessari interventi a ciò necessari, in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
2. È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.
8. In caso di abbandono di materiale e/o rifiuti sulle aree private, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, il proprietario dell'area, o gli aventi titolo, sono tenuti

alla relativa rimozione; l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere agli stessi, entro un termine prestabilito, l'esecuzione dei lavori necessari per la loro rimozione; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.

9. Eventuali piani per il colore, di arredo urbano, di ornato e simili che verranno adottati dall'Amministrazione Comunale saranno inserite nel presente Regolamento Edilizio.
10. Per gli edifici ricadenti all'interno delle aree degli insediamenti storici, delle relative aree di pertinenza e di quelle vincolate (a salvaguardia ambientale) si faccia riferimento alle indicazioni normative contenute nel P.R.G.C. vigente.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.

1. Ove siano presenti elementi tipologici ed architettonici di particolare valore storico, artistico ed ambientale questi dovranno essere conservati e restaurati seguendo le indicazioni dell'atto di assenso.
2. Nei casi in cui il P.R.G.C. prescriva particolari vincoli di facciata per gli edifici esistenti è essenziale che il rispetto delle prescrizioni debba essere dimostrato esplicitamente dagli elaborati di progetto attraverso un rilievo dello stato di fatto e da documentazione fotografica, che deve consentire l'individuazione delle eventuali superfetazioni dell'edificio alle quali non devono essere applicati i vincoli e le relazioni della facciata in oggetto con l'ambiente e gli edifici circostanti.
3. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione, a recupero, a restauro e risanamento, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. Nei rivestimenti murari non sono ammessi intonaci graffiati, lacrimati, a goccia o simili. Non sono ammessi rivestimenti in lamiera riflettente o in materiali plastici traslucidi. Con particolare riferimento ai casi di recupero di edifici tradizionali, è escluso l'utilizzo di rivestimenti con perline o secondo soluzioni di "finto rustico" ottenute con l'inserimento di pietre a vista variamente sparse o disposte lungo gli spigoli nonché i rivestimenti e zoccolature in pietra con trama tipo "opus incertum".

6. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura, secondo le prescrizioni e le procedure contenute nei regolamenti o provvedimenti di indirizzo e tutela di cui è dotato o potrà dotarsi il Comune.
7. Gli interventi che comportino modifiche ai prospetti su fabbricati esistenti di valore storico – documentale - tradizionale dovranno di norma rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle aperture.
8. Le costruzioni, specialmente se fronteggianti spazi pubblici, dovranno presentare facciate sgombre di tubazioni per il gas e l'acqua e da cavidotti per telefonia e similari, a meno di comprovata impossibilità tecnica all'inserimento sottotraccia.
9. È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, cornicioni, mostre, modanature, decorazioni in forma plastica o pittorica, balaustre e ringhiere di pregio storico documentale, antiche targhe e simili.
10. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi, con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio.
11. Il Comune, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione o come condizioni da emettere entro i termini procedimentali previsti dalla legge, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale ed architettonico.
12. Il Comune può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. che non si accordino con le caratteristiche ambientali dei luoghi.
13. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
14. In linea con quanto previsto nel Piano Paesaggistico Regionale, per quanto attiene al vincolo istituito con D.M. 21.02.1953 su tutto il territorio comunale, si riportano le seguenti prescrizioni:
 - gli interventi di recupero e riqualificazione delle borgate e degli alpeggi e delle loro pertinenze rurali devono essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività ad essi collegate, nel rispetto degli schemi insediativi originari e degli elementi morfologici e costruttivi caratterizzanti la tradizione locale;

- per i nuovi fabbricati a uso silvo-pastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista;
 - nel tessuto edilizio esistente, all'interno dei nuclei storici, non sono ammessi interventi che ne alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione, estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso. Tali interventi devono essere coerenti con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, i caratteri morfologici, gli allineamenti, il profilo degli insediamenti storici, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo;
 - per quanto attiene all'installazione degli impianti tecnologici sulle coperture degli edifici si rimanda all'Articolo. 113, all'Articolo. 123 ed all'Articolo. 124.
15. Il P.R.G.C. può riportare indicazioni specifiche per gli interventi sui prospetti degli edifici in funzione della zona normativa; simili indicazioni possono essere riportate ed inserite negli S.U.E. e/o nelle convenzioni urbanistico-edilizie.

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 1. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,50 m;
 2. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

 3. essere scalabili;
 4. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m, se posti a protezione di dislivelli superiori a m: 1,50.
2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere si consiglia di richiamarsi ai materiali e alle forme della tradizione costruttiva locale, soprattutto nel caso di operazioni di restauro o di rifacimento, e sono ammessi i seguenti materiali: di norma è consigliato il legno (non verniciato ma semplicemente trattato con impregnanti), il ferro e altri materiali ove il contesto ambientale lo permette; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Per quanto riguarda i centri storici l'intervento di restauro o di risanamento e manutenzione dovrà prevedere balconi ed elementi strutturali e ringhiera in legno, di linea semplice e tradizionale, come esemplificato nell'U.T.C. Stante lo stato di fatto che vede la presenza di balconi in pietra, è consentito conservare, in questi casi, i balconi ad elementi strutturali in pietra e ringhiera in ferro, di linea semplice e tradizionale.

Nel caso di restauro le balconate devono essere conservate nella loro integrità o completate in caso di mancanza di una loro parte. Va valutata la necessità di inserimento di nuove balconate dove inesistenti: ciò per non compromettere l'armonia della composizione architettonica.

3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) 2,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) 0,50 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 1,50 m;
 - d) 1,00 m per balconi, insegne pubblicitarie e altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede e compreso dall'altezza di 2,51 m fino a 4,49 m. Tale condizione si applica esclusivamente in presenza di marciapiede rialzato rispetto al piano stradale ed a condizione che lo sporto non superi comunque la larghezza del marciapiede.
 - e) 1,20 m per punti luce che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede o del suolo e di 4,50 m dal piano stradale;
5. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
6. L'Autorità comunale può far rimuovere manufatti (tende vetrine, insegne, ecc...) già installati, senza che i proprietari abbiano diritto a risarcimento di danni, quando si comprovi che rechino pregiudizio alla sicurezza pubblica.

Articolo 107.1 Terrazzi.

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a **1,00 m.** per il tipo di parapetto si faccia riferimento all'art.113 del Regolamento edilizio.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%

Articolo 107.2 Verande.

1. Le verande sono costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante. Tali manufatti devono risultare coerenti alla situazione edilizia di riferimento ed essere conformi alle prescrizioni del P.R.G.C. Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone.
2. Sono soggette a SCIA la chiusura, parziale o totale di balconi e terrazzi, a condizione che la superficie netta risultante dalla installazione del manufatto non superi 7,00 m² di superficie.
3. La veranda così realizzata dovrà comunque disporre di serramenti che consentono il ricambio d'aria e aerazione del locale risultante e di quelli retrostanti (1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali adiacenti sulla medesima).
4. Nelle zone Ra e la realizzazione di nuove verande è comunque vietata. In dette zone il recupero o la sostituzione di verande potranno avvenire esclusivamente se le stesse hanno carattere storico e architettonico.
5. I servizi igienici che si aprono sulle verande devono essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi devono essere installati apparecchi a fiamma libera; non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda e i locali interni che su essa si affacciano; non devono essere installati nelle verande corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine o altre apparecchiature o arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata.
6. Qualora siano presenti all'interno delle verande tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori stessi, la veranda deve essere resa direttamente o permanentemente comunicante con l'esterno mediante un'apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie del pavimento della veranda con un minimo di 0,2 m²; tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda separato

dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione.

7. La chiusura di balconi o terrazzi con superficie superiore a 7,00 m² è soggetta alla presentazione di procedure abilitative, previa verifica dei parametri edilizi previsti dal P.R.G.C. in materia di ampliamenti e adeguamenti igienici e funzionali.
8. I progetti unitari, previsti in caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, devono garantire la realizzazione di verande con caratteristiche estetiche uniformi e coerenti con l'aspetto architettonico dell'edificio.

Articolo 108 Allineamenti.

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Se previsti, sono comunque da rispettare gli allineamenti individuati graficamente nelle tavole del PRGC ed eventualmente specificati nelle Norme di Attuazione.

Articolo 109 Piano del colore.

1. Attualmente il comune di Oulx non è dotato di Piano del Colore.
2. Le tinteggiature esterne dei fabbricati, su tutto il territorio comunale, comunque dovranno essere eseguite con colori tenui e non contrastanti con l'ambiente circostante.
3. Eventuali piani per il colore, di arredo urbano, di ornato e simili che verranno adottati dall'Amministrazione Comunale saranno inserite nel presente Regolamento Edilizio.

Articolo 110 Coperture degli edifici.

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di elementi paraneve.
2. Il manto di copertura potrà essere realizzato in lamiera preverniciata non lucida o in tegole piane in cemento grigio sulla base delle campionature presenti presso l'U.T.C.

Sono ammesse coperture piane esclusivamente per autorimesse e locali interrati e/o seminterrati, ad esclusione delle aree Ra e la dove prevalgono le prescrizioni contenute nel Manuale GAL "Escartons e Valli Valdesi": è vietata in generale ogni modifica all'altezza dell'imposta del tetto e all'andamento delle falde esistenti. Nelle zone Ra e la, nel caso sia necessario rifare il tetto, o smontarlo e rimontarlo, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) l'orditura secondaria deve essere realizzata (o mantenuta) in legno;
- b) va mantenuto l'aggetto di gronda come proseguimento della falda; non è consentita la realizzazione del buttafuori orizzontale rispetto alla facciata;
- c) sono vietate le perlinature, è consentito l'utilizzo del tavolato in legno sopra l'orditura secondaria; nelle parti in legno visibili all'esterno, il trattamento del legname dovrà essere ottenuto con vernici non lucide;
- d) è consentita la realizzazione di abbaini del tipo "a capanna", larghezza massima mt. 1,40, con struttura in legno, a disegno semplice; presso l'U.T.C. saranno consultabili disegni esemplificativi, a cui attenersi, delle forme tradizionali;
- e) i materiali di copertura consentiti nei nuclei storici sono le lose per gli edifici di pregio segnalati nella cartografia di piano e quelli assoggettati a restauro. In tutti gli altri casi, oltre alle lose potranno utilizzarsi ardesia tagliata a forma irregolare o scandole. I tetti preesistenti nei quali siano prevalenti lose o scandole dovranno mantenere la loro finitura. Per tutti gli edifici collocati all'interno dei vecchi nuclei così come perimetrati nelle tavole del P.R.G.C. vigente, per i quali sia dimostrata un'epoca di costruzione successiva al 1950 e siano collocati in posizione marginale rispetto al vecchio nucleo, potranno realizzarsi, coperture in lamiera preverniciata non lucida o tegole piane in cemento grigio della forma e del colore del tutto simili a quelli dei campioni depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
- f) le gronde, di sagoma tradizionale, devono essere in vista, in rame o in lamiera zincata preverniciata, nei colori campionati presso l'U.T. Comunale;
- g) sono oggetto di conservazione eventuali camini antichi, abbaini, ecc.

Nel caso di coperture a falde si consiglia di:

- usare il legno per la struttura portante, rispettando la disposizione tradizionale degli elementi strutturali;
- riproporre la pendenza tradizionale delle falde;
- orientare il colmo nella direzione nord-sud per assicurare la massima esposizione solare a quello che diviene il fronte più ampio dell'edificio e per ottenere un'equilibrata condizione di soleggiamento al fine di evitare il formarsi di rischiosi carichi asimmetrici durante lo scioglimento della neve.

Nel caso in cui per il contenimento del consumo energetico sia necessario inserire un pacchetto isolante questo deve essere posto al di sopra delle travi della grossa orditura.

3. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione

deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

Articolo 111 Illuminazione pubblica.

1. Il servizio pubblico di illuminazione si ripromette di:
 - assicurare la visibilità nelle ore notturne per migliorare la fruibilità degli spazi urbani;
 - garantire sicurezza alle persone e ai veicoli per il traffico stradale, per evitare incidenti. La segnaletica stradale deve essere adeguatamente illuminata, inoltre i livelli di illuminamento sono diversi a seconda della tipologia e dell'utilizzo delle strade, distinguendo le strade urbane principali da quelle del centro storico con traffico limitato e distinguendo nei quartieri residenziali le strade che fungono da collettore rispetto a quelle a basso traffico;
 - dare una sensazione psicologica di sicurezza, intesa anche come deterrente alle aggressioni: vedere e farsi vedere;
 - migliorare la qualità della vita sociale attraverso l'incentivazione di attività serali, che includono l'intrattenimento, la valorizzazione e il godimento da parte della popolazione.
2. L'illuminazione pubblica può essere realizzata solamente sulle strade pubbliche o ad uso pubblico.
3. Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici devono essere previsti impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione ed intensità della luce.
4. È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. In ogni caso l'illuminazione deve essere di tipo cut-off.

Articolo 112 Griglie ed intercapedini.

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero - i cui titoli abilitativi edilizi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla, da posizionarsi sul tetto del fabbricato.
Le installazioni di tutte le nuove antenne devono avvenire sul tetto o sul retro del fabbricato; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. I progetti edilizi delle nuove costruzioni o degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedono il rifacimento del manto di copertura del tetto devono prevedere la localizzazione e la sistemazione delle antenne anche se non è ancora intenzione installarle.
2. Nel caso di interventi, anche in manutenzione straordinaria, che giungano ad interessare almeno una intera facciata, dovranno essere posizionate sulla copertura le antenne e/o parabole che risultassero in essa installate non conformemente al presente regolamento.
3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
5. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore (L. 36/2001, D. Lgs. 259/2003, L.R. 19/2004 e s.m.i.).
6. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere posizionati nel rispetto delle linee

architettoniche delle facciate, per quanto possibile sottotraccia, o sui fronti meno in vista dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo di tali impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, devono eliminare gli impianti obsoleti od abbandonati di loro proprietà avendo cura di ripristinare lo stato originario.

7. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente; inoltre ogni variazione rilevante sotto l'aspetto estetico dovrà essere valutata dall'Ufficio Tecnico comunale;
8. Non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo e comunque necessariamente conformi alle normative vigenti, volti all'adeguamento o all'inserimento di nuovi impianti tecnologici:
 - a) fori di ventilazione da realizzare in facciata, sia raso muro che muniti di terminali, ovvero di griglie di protezione, di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte e che l'intonaco ed il relativo colore siano adeguatamente ripristinati al contorno;
 - b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciate lisce o all'interno di balconi e logge o nel corpo di muretti e recinzioni, a condizione che, fatto salvo il rispetto delle specifiche normative, abbiano sportello metallico raso muro, tinteggiato come la facciata, non interferiscano con basamenti bugnati o rivestiti in pietra o comunque decorati, non intacchino i bauletti o le coperture di coronamento dei suddetti muretti né tantomeno le cancellate.
9. Relativamente agli impianti di condizionamento si fa riferimento a quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici.

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.

È da prediligere l'uso del legno, nelle essenze tradizionali quali pino, abete e larice. La protezione di questi legni deve farsi con impregnanti ecologici e cere.

4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicano il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
5. In caso di sostituzione, i nuovi serramenti esterni dovranno rispondere ai requisiti di trasmittanza al calore dettati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari sul risparmio energetico negli edifici.
6. Per quanto riguarda l'eventuale ripartizione del serramento da prediligere è l'ottenimento di specchiature quadrate, che conferiscono equilibrio al taglio dell'apertura. Anche in presenza di aperture rettangolari la suddivisione in quadrati ridimensiona visivamente la verticalità, un effetto analogo può essere ottenuto impiegando un serramento senza scomparti a specchiatura unica.
7. Per i serramenti degli edifici che ricadono all'interno delle aree degli insediamenti storici si faccia riferimento alle indicazioni contenute nel Manuale GAL "Escartons e Valli Valdesi". Sono comunque vietati infissi in ferro, alluminio e simili; sono altresì da escludere infissi con oscuramento ottenuto con serrande o avvolgibili; tutte le parti in legno andranno trattate con vernici non lucide. Nello specifico per le porte e i portoni è obbligatorio l'uso del legno; la forma e il tipo dovranno essere simili a quelle originali presenti negli insediamenti storici, come esemplificato presso l'U.T. Comunale. Anche per le finestre è obbligatorio l'uso del legno. L'oscuramento dovrà essere ottenuto con antoni in legno. Le eventuali nuove aperture per areazione di servizi igienico-sanitari dovranno essere di dimensioni ridotte, quadrate o rettangolari; il serramento dovrà essere collocato al filo interno della facciata. Sul filo esterno delle facciate, ai piani bassi, potrà essere collocata un'inferriata della forma e del tipo più comune negli edifici di antico impianto. Le soglie degli edifici dovranno essere conservate o ripristinate in pietra.
8. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicano il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
In particolare, nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 o dal Piano Regolatore Generale, insegne o mezzi pubblicitari dovranno inserirsi ed armonizzarsi nel contesto architettonico e ambientale, utilizzando forme e tipologie tipiche ricercate anche storicamente. Esse comunque non potranno, se luminose, essere del tipo a bandiera e non dovranno in larghezza superare le specchiature delle porte o vetrine dei piani terreni e non dovranno avere altezze superiori a 0,50 m. In casi particolari, quando ad esempio le specchiature delle aperture risultino molto esigue e manchi lo spazio tra la specchiatura stessa e l'eventuale balcone sovrastante del primo piano, si potrà caso per caso, permettere la posa di un eventuale insegna a muro tra vetrina e vetrina.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
8. Relativamente alle tende e tende a pergola non risulta necessaria l'autorizzazione comunale, ma è necessario, in caso di installazione in un condominio, che l'assemblea condominiale scelga e deliberi un modello, un tessuto e un colore da adottare a livello unitario per tutte le unità immobiliari dell'edificio interessate ad installare le tende. Non è mai consentita l'installazione di tende in materiale plastico - trasparente o semitrasparente se non inserite in specifico telaio se visibili da suolo pubblico.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari.

1. L'installazione di impianti e cartelloni pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio e del Codice della strada, ed

inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche.

2. Con riferimento a quanto riportato nel P.P.R. vigente, lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.
3. Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui al D.lgs 285/92 e al D.P.R. 495/1992.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno.

Muri di sostegno:

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. In sommità ai muri di sostegno è ammessa la realizzazione, a protezione e sicurezza di cose e persone, di una recinzione con tipologia "a giorno" senza ulteriori basamenti, di altezza non superiore a 1,10 metri, ed a condizione che vengano rispettate le norme del Codice Civile al riguardo delle distanze sulle vedute dirette ed indirette.
3. L'inclinazione del terreno tra due terrazzamenti dovrà essere conforme alle caratteristiche geotecniche dello stesso.
4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
5. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati con materiale che, oltre a garantire la sicurezza, deve necessariamente inserirsi correttamente con il suo intorno ambientale ed architettonico. Sono pertanto ammesse palificate di sostegno in legname, scogliere in massi e gabbionate con pietra a spacco.
6. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale

tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

7. L' autorità comunale può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o comunque, con l'impiego di vegetazione.
8. Non sono ammessi riporti di terreno tali da elevare la quota naturale del piano di campagna di oltre 1,00 m nei confronti dei terreni limitrofi di proprietà diversa. L'eventuale sistemazione del suolo che comporterà una elevazione superiore dovrà rispettare le distanze minime dai confini previste dal Codice Civile.
9. Le opere di sostegno, con qualsiasi modalità vengano realizzate, devono essere opportunamente dimensionate e calcolate per assicurarne la stabilità e quella dei versanti. Le corrispondenti verifiche di natura geotecnica debbono accompagnare la documentazione di progetto municipale di cui all'Articolo. 46.1.
10. Le misurazioni delle quote massime di elevazione si intendono sempre dal punto esterno più basso.

Muri di cinta:

11. I muri di cinta, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
12. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
13. Le recinzioni di nuova costruzione possono essere realizzate:
verso le proprietà private
 - a) con muro pieno di altezza massima di 2,00 m;
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;
verso gli spazi pubblici:
 - a) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 m sovrastato da reti o cancellate per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;
 - b) con siepi mantenute ad una altezza massima di 1,00m;
 - c) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;

14. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
15. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono pietra a secco, pali in legno, filo o rete metallica plastificata, cls, secondo le varie zone del territorio e come specificato nelle N.T.A. del P.R.G.C.
16. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono ferro, alluminio di colore scuro, legno, rete plastificata.
17. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
18. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
19. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
20. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici.

1. I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono soggetti alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale ed alla normativa di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici.

L'argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento.

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

1. Si richiama il disposto del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

CAPO VI Elementi costruttivi

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si richiama a tal proposito quanto disciplinato dalla L. 13/89 e s.m.i.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari.

1. Le serre solari sono escluse dai computi relativi ai parametri edilizi o urbanistici, perché sono assimilate a locali tecnici.
2. Nelle zone Ra e la non è consentita la realizzazione di serre solari.
3. Le serre solari affinché siano definite tali devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - non deve essere riscaldata dall'impianto di climatizzazione dell'edificio su cui si appoggia;
 - l'orientamento varia in un arco compreso tra sud-est e sud-ovest;
 - non deve avere importanti ombreggiamenti dovuti a manufatti e/o piante;
 - la superficie vetrata deve essere prevalente: il rapporto tra la superficie vetrata e quella totale (verticali, orizzontali e inclinate) sia almeno il 60%. I serramenti della struttura di supporto dovranno presentare una buona resistenza all'invecchiamento e al degrado estetico e funzionale;
 - il volume lordo della serra in genere non può superare il 10% del volume lordo riscaldato dell'edificio;
 - deve prevedere dei sistemi di schermatura estivi fissi, mobili o rimovibili dei raggi solari e superfici vetrate apribili per consentire una ventilazione naturale senza pregiudicare la climatizzazione invernale.
4. Deve consentire un guadagno energetico di almeno il 20% rispetto alla soluzione senza serra solare, calcolato secondo le normative vigenti in materia di risparmio energetico.
5. La serra solare deve integrarsi e rispettare i caratteri della costruzione in cui si inserisce e la sua realizzazione è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire. La presentazione del progetto alle Autorità comunali dovrà essere accompagnata anche dalla verifica della sua prestazione energetica da parte di un professionista abilitato e da un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal proprietario in cui si vincola espressamente la serra solare a questa sola destinazione.

6. Per le serre solari valgono le imposizioni contenute nell'art.115 ai commi 3, 5 e 6.
7. Una serra solare deve rispettare le prescrizioni relative alle altezze, le distanze dai confini e dai fabbricati nel rispetto della normativa regionale e statale.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.

1. Gli impianti solari devono conseguire il miglior livello di integrazione architettonica e possono essere installati sulle coperture dei fabbricati (*a falde o piane*) o su strutture apposite, come pergole e tettoie e sulle facciate degli edifici.
2. Nel caso di edifici in condominio i collettori devono essere collocati su superfici di proprietà condominiali. Gli impianti devono, inoltre, essere accessibili per consentirne la corretta manutenzione.
3. I collettori devono essere collocati in aree non ombreggiate e orientati verso il quadrante Sud. Sono ammessi orientamenti ad Est, Sud-Est, Sud -Ovest e ad Ovest solo se non esistono altre opzioni di orientamento dei collettori verso il quadrante Sud. Non sono ammessi orientamenti verso il quadrante Nord.
4. In ogni area del Comune la loro installazione sulle coperture a falda inclinate esistenti è possibile se avviene con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, in totale aderenza ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione e quando i componenti non modifichino la sagoma dell'edificio, in particolare nelle aree Ra.
5. Per quanto riguarda l'inserimento architettonico dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nell'allegato B della D.G.R. 4 agosto 2009, n. 45-11967 dove sono riportate le schede rappresentative di alcune tipologie di inserimento delle superfici captanti. Tali schede consentono una valutazione del livello di integrazione architettonica e delle condizioni ottimali di orientamento e inclinazione.
6. Non è possibile installare sulle superfici verticali di facciata pannelli solari e fotovoltaici, anche con l'utilizzo di supporti finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale.
7. Nelle aree di interesse ambientale e paesaggistico Ia e nelle zone urbanistiche Ra, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare i pannelli solo sulle coperture o falde con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza supporti in elevazione.
8. Nel caso in cui per gli edifici di tipo storico individuati dal P.R.G.C. nelle aree Ra la parte di fabbricato su cui risulti ammissibile la collocazione dei pannelli non si

dimostri adatta per esposizione si faccia riferimento alle norme di carattere regionale e statale.

9. In ogni area della città, i serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sugli edifici di interesse storico individuati dal P.R.G.C., nelle zone Ra, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscono il posizionamento, parziale o totale, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. È invece consentita la loro installazione su falde interne delle coperture non visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiori. Gli eventuali manufatti che serviranno ad occultare alla vista il serbatoio dovranno avere caratteristiche e materiali tali da garantire un idoneo inserimento architettonico e ambientale.
10. Il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore; in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità, dovranno essere adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e nella zona urbanistica Ra non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte verso il fronte strada.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali.

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e di elementi paraneve.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda, i pluviali ed i dispositivi "fermaneve" (atti ad impedire lo scorrimento del manto nevoso e la caduta di neve dal tetto) devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature. Gronde e pluviali devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature bianche ove esiste tale rete; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti nelle aree non servite da impianto fognante.

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. Per tutti i fabbricati nuovi e/o da ristrutturare si dovranno prevedere separate canalizzazioni di acque nere e acque bianche. Le predette canalizzazioni dovranno essere realizzate fino al punto di allaccio con la condotta comunale. In presenza di separati collettori comunali (acque nere e acque bianche) gli allacci dovranno essere eseguiti di conseguenza.
8. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione non inferiore a 15° tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se il Comune la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con insediamenti fino a 10 famiglie devono avere una larghezza compresa tra 3,00 m e 6,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
9. È possibile derogare dalle prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, previo formale istanza e atto di assenso da parte dell'Amministrazione comunale, in caso di particolari condizioni geomorfologiche, al fine di ridurre l'impatto dell'urbanizzazione sull'ambiente e sul paesaggio ed in caso di impedimenti causati dalla posizione del fondo da servire (es. fondi interclusi).
10. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
11. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
12. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
13. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

14. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
15. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
16. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nei cortili delle case a schiera o nei cortili chiusi da almeno tre lati dovrà sempre essere garantita un'area libera da recinzioni e ostacoli di raggio non minore a mt. 7,00 o della preesistente se minore.
5. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
6. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
7. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
8. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

9. È vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. Su suolo pubblico il permesso è sempre da considerarsi in forma precaria e può essere revocato in qualunque momento quando ciò fosse necessario per esigenze di natura pubblica, a spese ed oneri del proprietario o avente causa, senza indennizzo alcuno da parte della P.A.
5. Lungo le vie o gli spazi pubblici, in corrispondenza degli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestrate di areoilluminazione dei locali seminterrati: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti rispetto il filo della costruzione, possibilmente con il davanzale posto almeno a m 0,50 dal filo strada/marciapiede/pavimento. In ogni caso il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dal danneggiamento, infiltrazioni di acqua ed umidità o difficoltà di utilizzo dei suddetti infissi anche conseguenti alle attività di manutenzione del suolo pubblico, compreso lo sgombero neve invernale. Resta a carico dei privati la realizzazione degli interventi manutentivi su suolo pubblico, compreso lo sgombero della neve e degli accumuli di carreggiata conseguenti le attività di competenza comunale, in corrispondenza dei succitati lucernari o finestrate.
6. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

7. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
8. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
9. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
10. È vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 Recinzioni.

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 111.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. A condizione che non precludano la visibilità per la circolazione, le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 3,00 m (solo nel caso in cui il muro di recinzione svolga anche funzione di contenimento terra);
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m. sovrastato da reti o cancellate per un'altezza massima complessiva di 2,00 m (altezze superiori potranno essere concesse per particolari motivi di sicurezza);
 - c) con siepi mantenute ad un'altezza massima di 2,00 m;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 1,50 m. (altezze superiori potranno essere concesse per particolari motivi di sicurezza).

Nelle aree Ra e nelle aree di salvaguardia ambientale la sono di massima escluse nuove recinzioni. Le eventuali nuove recinzioni o il rifacimento di quelle esistenti dovranno essere realizzate con siepi sempreverdi oppure essere sempre a giorno, di altezza non superiore a m 1,50, calcolata seguendo l'andamento altimetrico del

terreno, in legno, secondo gli schemi in visione all'U.T.C. I cancelli di accesso alla proprietà dovranno essere eseguiti in legno, secondo linee semplici e tradizionali: presso l'U.T.C. saranno consultabili disegni esemplificativi delle forme tradizionali.

4. Ai sensi dell'art. 58.1. devono essere conservati i muri di recinzione perimetrale in pietra esistenti con valore documentario.
Ferma restando la conservazione dei muri originari con valore documentario, eventuali ulteriori nuove recinzioni potranno essere ammesse solo a giorno e di altezza non superiore a 1,50 m.
5. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. Le zoccolature, di altezza non superiore a 0,50 m, dovranno essere in lastre rettangolari o quadrate in pietra, a tutt'altezza, adeguandosi ai tipi e alle forme esemplificate presso l'U.T.C.
6. I muri dovranno essere realizzati in pietra o rivestiti in massello di pietra, i muretti aventi un'altezza inferiore a 0,50 m.
i cordoli dovranno avere altezza massima di 0,50 m e potranno essere realizzati in pietra, rivestiti in massello di pietra o realizzati in calcestruzzo purché intonacato con finitura non liscia.
7. Le cancellate dovranno essere realizzate in legno (dimensioni, linee e forme tradizionali). Nelle zone ove sono presenti strutture in ferro battuto si potrà utilizzare tale materiale.
8. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di siepi, reti metalliche plastificate o staccionate di altezza massima di 1,50 m. L'altezza complessiva dei muri con soprastanti elementi non potrà comunque superare l'altezza massima di 2,00 m, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
9. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
11. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici.

1. Al fine di salvaguardare le tipicità locali, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che riguardino l'esterno dell'edificio dovranno essere utilizzati materiali tradizionali nel rispetto delle caratteristiche locali tipiche della zona.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza.

1. Dovrà essere prestata attenzione alla definizione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici che possono presentare un valido collegamento tra l'edificato ed il paesaggio circostante, essi dovranno diventare parte integrante della progettazione. I percorsi interni al lotto residenziale dovranno essere realizzati in pietra o materiale simile, con l'esclusione di pavimentazioni in cemento. Si dovranno preferire superfici drenanti al fine di evitare l'impermeabilizzazione del territorio.
2. Il corretto inserimento ambientale per la costruzione di nuovi edifici ampliamenti si dovrà ottenere mediante: corretto inserimento dei fabbricati tenendo conto delle forme compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature. Nelle zone di versante dovranno essere limitati gli sbancamenti, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche morfologiche del terreno. Gli eventuali muri per il contenimento terra dovranno essere rivestiti in pietra. Gli ampliamenti dovranno integrarsi con i volumi delle preesistenze ed adottare soluzioni congruenti con le caratteristiche compositive-architettoniche dei manufatti esistenti. L'inserimento di volumi di piccole dimensioni destinati ad impianti tecnici, dovrà legarsi in maniera organica con l'edificio principale evitando di assumere caratteristiche di superfetazione.

Articolo 130.1 Manufatti leggeri pertinenziali.

1. Sono considerati manufatti leggeri pertinenziali realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e del relativo Glossario (art. 1 comma 2 del D.Lgs. 222/2016) le seguenti strutture:
 - a) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, vasche per pesci o piante acquatiche, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili; i barbecue dovranno essere posti nell'area di pertinenza in posizione tale da non arrecare disturbo ai confinanti;
 - b) strutture coperte atte alla protezione di serbatoi di GPL;
 - c) modesti manufatti per ricovero di animali domestici o da cortile;
 - d) i gazebo e i pergolati purché rispettino le seguenti condizioni:

- che siano di esclusiva pertinenza del fabbricato principale;
 - che siano disposti nel cortile o giardino senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti;
 - che siano costituiti da materiali di arredo giardino (legno, ferro) e comunque adatti al luogo pertinenziale;
 - che non superino le seguenti dimensioni:
 - altezza massima 3,00 m;
 - superficie massima 15,00 m²;
 - che le strutture non siano tamponate e che il pergolato sia coperto esclusivamente da essenze arboree o cannicciato.
- e) i capanni per gli attrezzi (purché realizzati in legno) e cassette prefabbricate in legno, facilmente smontabili, con struttura non stabilmente ancorata al terreno, di altezza massima al colmo di 3,00 m e una superficie non superiore a 9,00 m².
- f) tettoie per il deposito di legna costituite da struttura verticale ed orizzontale leggera, con copertura in materiale amovibile, aperta almeno su 2/3 lati, avente altezza al colmo non superiore a 3,00 m e una superficie coperta massima di 15 m²; tali manufatti dovranno essere di pertinenza degli edifici residenziali nel numero di uno per ogni unità abitativa su area di proprietà o in diritto di uso esclusivo; nei condomini, sulle aree scoperte non assegnate in uso esclusivo a singole unità immobiliari è ammesso un solo manufatto. In ogni caso i predetti manufatti dovranno rispettare le distanze dai confini prescritte dal Codice Civile.
2. La realizzazione dei manufatti di cui al punto precedente che non hanno le caratteristiche tipologiche e dimensionali per essere considerati 'attività di edilizia libera' sono subordinati ai procedimenti edilizi con asseverazione da parte di tecnico abilitato (CILA; SCIA o equivalenti) nel rispetto delle norme tecniche di settore.
3. Per attività agricola part-time, non collegata ad aziende o imprenditori agricoli di cui all'art. 25, comma 3°, L.R. 56/77 e s.m.i., è possibile costruire bassi fabbricati per il ricovero di attrezzi al servizio di attività in aree agricole che non dispongono di alcun tipo di edifici e/o strutture, alle seguenti condizioni:
- che siano situati al solo piano di campagna;
 - che dispongano di copertura ad una o due falde con copertura in coppi, marsigliesi, lamiere di rame o lamiere preverniciate, ecc.;
 - che abbiano i seguenti parametri edilizi:
 - SC massima = 12,00 m²;
 - altezza massima imposta tetto = 2,00 m;
 - altezza massima colmo tetto = mt. 2,70 m;
 - che siano realizzati in murature in pietra o intonaco rustico, con eventuale finestra di dimensione massima di 0,50 m²;

- che l'area agricola su cui si voglia realizzare il basso fabbricato sia di un unico proprietario anche se composta da più particelle.
4. I manufatti di cui al presente articolo sono comunque assoggettati alle prescrizioni di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

Articolo 131 Piscine.

1. Non è consentita la realizzazione di piscine, neppure removibili, nelle zone di centro o nucleo storico.
2. Le piscine di pertinenza degli edifici residenziali, ove non specificato dalle Norme di Attuazione del PRGC, sono disciplinate in base alle seguenti indicazioni:
 - i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - nelle zone di versante, al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per migliorare l'inserimento nei profili naturali del terreno.
 - la pavimentazione a bordo piscina non potrà avere una larghezza superiore a 1,50 m misurata dal bordo della vasca; sono comunque ammesse superfici pavimentate di maggiori dimensioni purché realizzate con materiali naturali e permeabili (es legno);
 - la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a 2,00 m;
 - le piscine potranno essere coperte con strutture a carattere temporaneo e/o amovibili limitatamente allo specchio d'acqua, di altezza non superiore a 2 m, realizzate con uso di materiali trasparenti o traslucidi e strutture in metallo;
 - il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.
3. Le piscine di pertinenza di attività agrituristiche e/o turistico ricettive, devono rispettare le norme regionali di settore di cui al D.P.G.R. n.9/R/2017 (*Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento*) e il Regolamento Regionale n. 1/R/2016 (*Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare*), cui si rimanda.
4. Le piscine sono considerate superfici impermeabili ai fini della prevenzione del rischio idraulico e dell'impermeabilizzazione del suolo.

5. La realizzazione e la trasformazione delle piscine sono soggette all'ottenimento dei pertinenti titoli abilitativi edilizi.
6. La realizzazione delle piscine deve comunque rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3 e s.m.i.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici.

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. Si devono distinguere i manufatti per esigenze temporanee da quelli permanenti. La temporaneità non può essere desunta dalla soggettiva destinazione dell'opera data dal costruttore, ma deve collegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili. La temporaneità o precarietà di un manufatto è indipendente dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende unicamente dall'uso a cui è destinato; non è opera precaria la costruzione destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione. La precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura.
3. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle normative di sicurezza e non devono causare impedimento al traffico veicolare e pedonale. I manufatti dovranno essere realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare, che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità. Si richiede di impiegare materiali coerenti con l'intorno, prediligendo quelli locali. A garanzia della successiva rimozione dei prefabbricati è richiesta la sottoscrizione di una fidejussione.
4. Le costruzioni per esigenze temporanee sono subordinate alla presentazione di una richiesta di autorizzazione. Se è necessario mantenere il prefabbricato per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello autorizzato si deve presentare una nuova richiesta entro i termini di scadenza di quella precedente e con motivazione; è ammessa una proroga per un periodo massimo di tre anni. Qualora il manufatto non venga rimosso entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, esso sarà considerato a tutti gli effetti una costruzione abusiva, soggetta al regime sanzionatorio del D.P.R. n. 380/2001 per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio.

5. Le costruzioni prefabbricate che non presentano le caratteristiche di cui sopra e che hanno carattere di permanenza sono soggetti al rilascio del titolo autorizzativo.
6. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
7. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni; in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
8. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO IV Vigilanza e sistemi di controllo

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi ed alle costruzioni esistenti.
3. I funzionari preposti a tali compiti sono tenuti a redigere i verbali di accertamento delle violazioni, a trasmetterli nei casi previsti dalla legge all'Autorità Giudiziaria, al Presidente della Giunta Provinciale e al Sindaco, il quale, esperiti gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari tramite l'ufficio tecnico comunale, dispone gli atti conseguenti nei termini stabiliti dalle leggi.

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio

comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo senza ulteriore avviso. Su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili, da 3 a 30, ai sensi dell'art.26 della Legge 689/1981 e dell'art.13 del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

TITOLO V Norme transitorie

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.